

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**  
Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Aosta, 27 gennaio 2015

Aoste, le 27 janvier 2015

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE :  
Presidenza della Regione - Affari legislativi  
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail : bur@regione.vda.it  
Direttore responsabile : Dott.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION :  
Présidence de la Région - Affaires législatives  
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69  
E-mail : bur@regione.vda.it  
Directeur responsable : Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

### AVIS

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 96 a pag. 98

#### PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione .....	—
Leggi e regolamenti regionali .....	99
Corte costituzionale .....	—
Atti relativi ai referendum .....	—

#### PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione .....	—
Atti degli Assessori regionali .....	—
Atti del Presidente del Consiglio regionale .....	136
Atti dei dirigenti regionali .....	137
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale ...	140
Avvisi e comunicati .....	—
Atti emanati da altre amministrazioni .....	179

#### PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi .....	—
Bandi e avvisi di gara .....	—

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 96 à la page 98

#### PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application .....	—
Lois et règlements .....	99
Cour constitutionnelle .....	—
Actes relatifs aux référendums .....	—

#### DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région .....	—
Actes des Assesseurs régionaux .....	—
Actes du Président du Conseil régional .....	136
Actes des dirigeants de la Région .....	137
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	140
Avis et communiqués .....	—
Actes émanant des autres administrations .....	179

#### TROISIÈME PARTIE

Avis de concours .....	—
Avis d'appel d'offres .....	—

**INDICE CRONOLOGICO**

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**PARTE PRIMA**

**PREMIÈRE PARTIE**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.**

**Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).** pag. 99

**Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2.**

**Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche).** pag. 130

**Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2015,**

**portant dispositions en matière d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques).** page 130

**PARTE SECONDA**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Decreto 29 agosto 2014, n. 357.**

**Arrêté n° 357 du 29 août 2014,**

**Concessione, per la durata di anni trenta, ai Sigg. Stella MAMMOLITI, Giovanni TIMPANO, Michele TIMPANO e Domenico TIMPANO, di AOSTA, di derivazione d'acqua dal torrente Roveyrettaz, in località Valenzana del comune di QUART, ad uso irriguo e per abbeveraggio e pulizia avicoli.**

**accordant pour trente ans à Mme Stella MAMMOLITI et à MM. Giovanni, Michele et Domenico TIMPANO d'AOSTE l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Roveyrettaz, à Valenzana, dans la commune de QUART, pour l'irrigation, l'abreuvement des volailles et le nettoyage des bâtiments de l'élevage y afférent.**

pag. 136

page 136

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORATO  
BILANCIO, FINANZE  
E PATRIMONIO**

**ASSESSORAT  
DU BUDGET, DES FINANCES  
ET DU PATRIMOINE**

Decreto 5 dicembre 2014, n. 265.

Pronuncia di esproprio e di asservimento a favore dell'Amministrazione regionale degli immobili siti nei Comuni di LA SALLE, SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES e VALSAVARENCHÉ, necessari all'esecuzione dei lavori di delocalizzazione e costruzione ex-novo di siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio e di asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

pag. 137

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 5 dicembre 2014, n. 1759.

Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

pag. 140

Deliberazione 19 dicembre 2014, n. 1823.

Comune di SAINT-NICOLAS: approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, l.r. 11/1998, della variante alla relazione tecnica, alla cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazione, nonché della revisione della rispettiva disciplina d'uso, adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 18 novembre 2014.

pag. 169

Deliberazione 19 dicembre 2014, n. 1835.

Variazioni al bilancio di previsione e gestione della Regione per il triennio 2014/2016 e del bilancio di casa per l'anno 2014 e prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste per il concorso della Regione al riequilibrio della Finanza pubblica.

pag. 170

## ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 23 dicembre 2014, n. 36

Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale, conforme al regolamento edilizio tipo regionale con sole integrazioni di commi o di articoli, a seguito dell'appro-

Acte n° 265 du 5 décembre 2014,

portant expropriation des biens immeubles situés dans les communes de LA SALLE, de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES et de VALSAVARENCHÉ et nécessaires aux travaux de délocalisation et de construction de sites équipés pour les infrastructures de télécommunications et constitution d'une servitude sur lesdits biens immeubles au profit de l'Administration régionale, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes, au sens de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

page 137

## DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

### GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1759 du 5 décembre 2014,

portant approbation des types et des caractéristiques des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales admises dans les différentes zones des plans régulateurs généraux, au sens du quatrième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

page 140

Délibération n° 1823 du 19 décembre 2014,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification du rapport technique et de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, ainsi que de la révision des règles d'utilisation y afférentes, adoptées par la délibération du Conseil communal de SAINT-NICOLAS n° 27 du 18 novembre 2014.

page 169

Délibération n° 1835 du 19 décembre 2014,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2014/2016 de la Région, ainsi que le budget de caisse 2014, du fait du prélèvement de crédits du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, aux fins du concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques.

page 170

## ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 36 du 23 décembre 2014,

portant approbation du nouveau règlement communal de la construction rédigé sur la base du modèle de règlement approuvé par la Région modifié et complété à la

**vazione della variante sostanziale generale al PRGC in adeguamento alla vigente legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998.** pag. 179

**Comune di BRISSOGNE.**

**Attestazione del Segretario comunale.** pag. 179

**Comune di NUS. Deliberazione 16 dicembre 2014, n. 67.**

**Declassificazione di n. 2 reliquati di strada comunale in località Alpe Verney.** pag. 180

**Comune di NUS. Deliberazione 16 dicembre 2014, n. 68.**

**Declassificazione di reliquato di strada comunale in località les Îles.** pag. 181

**Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 34.**

**Approvazione della variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C.: modifica del rapporto di copertura della sottozona omogenea BA13.** pag. 181

**suite de l'approbation de la variante substantielle générale du PRGC, en application de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.** page 179

**Commune de BRISSOGNE.**

**Attestation de la secrétaire communale.** page 179

**Commune de NUS. Délibération n° 67 du 16 décembre 2014,**

**portant déclassement de deux tronçons de la route communale d'Alpe Verney.** page 180

**Commune de NUS. Délibération n° 68 du 16 décembre 2014,**

**portant déclassement d'un tronçon de la route communale des Îles.** page 181

**Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération du Conseil communal n° 34 du 30 décembre 2014,**

**portant approbation de la variante non substantielle n° 14 du PRGC en vigueur relative à la modification du rapport d'occupation des sols dans la sous-zone homogène BA13.** page 181

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

**Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.**

**Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

*(Modificazione del titolo)*

1. Il titolo della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di elezioni comunali".

Art. 2

*(Modificazioni all'articolo 2)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

- a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri."

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.”.

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/1995, dopo le parole: “Non può essere eletto sindaco o vice sindaco”, sono inserite le seguenti: “, né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco”.

Art. 5  
(Modificazione all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.”.

Art. 6  
(Modificazione all'articolo 14bis)

1. Il comma 2bis dell'articolo 14bis della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.

Art. 7  
(Modificazioni all'articolo 15)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è soppressa.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: “i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici” sono sostituite dalle seguenti: “i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici”.

4. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: “società per azioni con capitale maggioritario del comune” sono sostituite dalle seguenti: “società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento”.

5. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta”.

6. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, la parola: “b),” è soppressa.

Art. 8  
(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "istituto o azienda soggetto a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:  
"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;".

Art. 9  
(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:  
"2. In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto."

Art. 10  
(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 4/1995, le parole: "negli allegati A, B, C e D alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "negli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 11  
(Modificazioni all'articolo 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:  
"1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:
  - a) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
  - b) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  - c) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:  
"1bis. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11."

3. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, è aggiunto il seguente:

“2bis. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.”.

Art. 12

*(Inserimento dell'articolo 32bis)*

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 32bis

*(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)*

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.
2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'articolo 33.”.

Art. 13

*(Modificazioni all'articolo 33)*

1. Alla rubrica dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.”.

3. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: “dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012”.

Art. 14

*(Modificazione all'articolo 34)*

1. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995, le parole: “dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012”.



Art. 15  
(Modificazioni all'articolo 35)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, le parole: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012".
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, è inserita la seguente:  
"dbis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;"
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis".
4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "collegato vice sindaco," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti,".

Art. 16  
(Modificazione all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/1995, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 17  
(Modificazione all'articolo 47)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:  
"1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare."

Art. 18  
(Inserimento dell'articolo 52bis)

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 4/1995, all'interno del titolo IV, è inserito il seguente:

"Art. 52bis  
(Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni  
con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.
2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.
3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.
4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in nume-

ro uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale partecipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.
9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.
10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.
12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.”.

#### Art. 19

##### *(Modificazioni all'articolo 53)*

1. Alla rubrica dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
2. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
3. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 20  
(Modificazioni all'articolo 54)

1. Alla rubrica dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".
2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza."

Art. 21  
(Modificazione all'articolo 59)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza."

Art. 22  
(Modificazioni all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:  
"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:  
"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali."
3. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1bis".

Art. 23  
(Modificazioni all'articolo 62)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, prima delle parole: "Uno degli scrutatori" sono inserite le seguenti: "Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:  
"3bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale."

Art. 24  
(Modificazione all'articolo 63)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 4/1995, le parole: "di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 25  
(Modificazione all'articolo 66)

1. Alla rubrica dell'articolo 66 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

Art. 26  
(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 4/1995, le parole: " , nella quale deve avere sede" sono soppresse.

Art. 27  
(Modificazioni agli allegati)

1. Gli allegati A e C alla l.r. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e C di cui all'allegato A alla presente legge.
2. Dopo l'allegato D alla l.r. 4/1995 sono aggiunti gli allegati Dbis e Dter di cui all'allegato A alla presente legge.

CAPO II  
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 28  
(Modificazione all'articolo 18)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"c) il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco."

Art. 29  
(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale."

Art. 30  
(Modificazione all'articolo 19bis)

1. Al comma 5 dell'articolo 19bis della l.r. 54/1998, le parole: "dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Art. 31  
(Modificazione all'articolo 19ter)

1. Al comma 1 dell'articolo 19ter della l.r. 54/1998, dopo le parole: "Qualora previsto dallo statuto," sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".

Art. 32  
(Modificazioni all'articolo 19quater)

1. Il comma 2 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
  - “2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995.”.
2. Il comma 5 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
  - “5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.”.

Art. 33  
(Modificazione all'articolo 21)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, è inserita la seguente:

“abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;”.

Art. 34  
(Modificazioni all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
  - “1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:
    - a) due, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
    - b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;
    - c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.”.
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

4. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, dall'articolo 25bis”.
5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 sono abrogati.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

“6bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.”.

Art. 35  
(Modificazione all'articolo 25)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 36  
(Inserimento dell'articolo 25bis)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 35, è inserito il seguente:

“Art. 25bis  
(Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.
2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 4bis).”.

Art. 37  
(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 8bis dell'articolo 26 della l.r. 54/1998, dopo le parole: “al Vicesindaco”, sono aggiunte le seguenti: “e agli assessori”.

Art. 38  
(Modificazioni all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, dopo le parole: “Il Sindaco ed il Vicesindaco”, sono aggiunte le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.”.

Art. 39  
(Modificazioni all'articolo 30)

1. Alla rubrica dell'articolo 30 della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono aggiunte le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

2. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 40

*(Modificazioni all'articolo 30bis)*

1. Alla rubrica dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

2. Il comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 41

*(Inserimento dell'articolo 30bis 1)*

1. Dopo l'articolo 30bis della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 40, è inserito il seguente:

“Art. 30bis 1

*(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)*

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.”.

Art. 42

*(Modificazione all'articolo 30ter)*

1. Alla rubrica dell'articolo 30ter della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 43

*(Inserimento dell'articolo 30ter 1)*

1. Dopo l'articolo 30ter della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, è inserito il seguente:



“Art. 30ter 1

*(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso  
del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.  
Decadenza della Giunta)*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.
3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.”.

Art. 44

*(Modificazione all'articolo 30quater)*

1. Al comma 2 dell'articolo 30quater della l.r. 54/1998, dopo le parole: “il Vicesindaco”, sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 45

*(Inserimento dell'articolo 30quater 1)*

1. Dopo l'articolo 30quater della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 44, è aggiunto, all'interno del Capo IV, il seguente:

“Art. 30quater 1

*(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione  
nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)*

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.”.

Art. 46

*(Modificazione all'articolo 34)*

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.”.

Art. 47

*(Modificazioni all'articolo 70)*

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.



2. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“4bis) mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;”.

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48  
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dall'articolo 40, commi 3 e 4, si computano le cariche ivi elencate ricoperte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dalla prima elezione effettuata in ciascun Comune successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/1995.
4. Ciascun Consiglio comunale adegua lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 gennaio 2015.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

## **ALLEGATO A** **(articolo 27)**

### **Allegato A (art. 30, comma 1)**

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 3 spazi, per un numero complessivo di 9.

Quando i contrassegni da inserire sono più di 9, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 12, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ed il contrassegno della lista ad essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e, quindi da sinistra a destra.

Le righe stampate sotto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

<p>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ÉLECTION DIRECTE DU SYNDIC, DU VICE SYNDIC ET DU CONSEIL COMMUNAL <b>Comune di - Commune de</b></p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>_____</p> <p>(data della votazione)</p> <p>_____</p>	<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE BULLETTIN DE VOTE</b></p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE - SIGNATURE DU SCRUTATEUR</p> <p>_____</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	---	---

Allegato A (Scheda di votazione per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Esterno)

<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p><b>1</b></p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p><b>COGNOME Nome</b> CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>

Allegato A (Scheda di votazione per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Interno)



### **Allegato C (art. 30, comma 1)**

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine del sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



 <p><b>1</b></p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>	 <p><b>2</b></p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
---	--

Allegato C (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Interno)

### **Allegato Dbis (art. 30, comma 1)**

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni delle liste e possono contenere ciascuna 4 spazi per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono più di 12 viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 16, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni delle liste sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e quindi da sinistra a destra.





Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.



<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELECTION DU CONSEIL COMMUNAL</p> <p><b>Comune di - Commune de</b></p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>(data della votazione)</p>	<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b> <b>BULLETIN DE VOTE</b></p>	<p>FINA DELLO SCRUTINIO - SIGNATURE DU SCRUTINER</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	---	---

Allegato **Dbis** (Scheda di votazione per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esterno)

 _____ _____ _____	 _____ _____ _____	 _____ _____ _____	 _____ _____ _____
--	--	--	--

Allegato **Dbis** (Scheda di votazione per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Interno)

### **Allegato Dter (art. 30, comma 1)**



N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni a colori, riportati secondo l'ordine del sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELECTION DU CONSEIL COMMUNAL</p> <p><b>Comune di - Commune de</b></p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>(data della votazione)</p>	<p><b>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</b> <b>BULLETTIN DE VOTE</b></p>	<p>FINA DELLO SCRUTINIO - SIGNATURE DU SCRUTINER</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	--	---

Allegato Dter (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esterno)

Allegato **Dier** (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Interno)

	
---	---

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 37;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1351 del 26 settembre 2014);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2014;
  - Assegnato alla I Commissione consiliare permanente in data 2 ottobre 2014;
  - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 14 gennaio 2015;
  - Acquisito il parere della I Commissione consiliare permanente espresso in data 14 gennaio 2015, su nuovo testo e relazione del Consigliere FARCOZ;
  - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2015 con deliberazione n. 956/XIV;
  - Trasmesso al Presidente della Regione in data 16 gennaio 2015;

## TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 37;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1351 du 26 septembre 2014);
  - présenté au Conseil régional en date du 29 septembre 2014;
  - soumis à la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil en date du 2 octobre 2014;
  - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 14 janvier 2015;
  - examiné par la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 14 janvier 2015 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FARCOZ;
  - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14 janvier 2015 délibération n. 956/XIV;
  - transmis au Président de la Région en date du 16 janvier 2015;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

### NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1.

#### **Nota all'articolo 2:**

<sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:*

- a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;*
- b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;*
- c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti;*
- d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”.*

#### **Nota all'articolo 3:**

<sup>(2)</sup> Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Il sindaco, il vice sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.*

#### **Nota all'articolo 4:**

<sup>(3)</sup> L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:”.*

#### **Nota all'articolo 5:**

<sup>(4)</sup> Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.”.*

**Nota all'articolo 6:**

<sup>(5)</sup> Il comma 2bis dell'articolo 14bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)."*

**Note all'articolo 7:**

<sup>(6)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;"*

<sup>(7)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;"*

<sup>(8)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;"*

<sup>(9)</sup> La lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;"*

<sup>(10)</sup> La lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione."*

<sup>(11)</sup> Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature."*

**Note all'articolo 8:**

<sup>(12)</sup> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;"*

<sup>(13)</sup> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;"*

<sup>(14)</sup> La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;"*

**Nota all'articolo 9:**

<sup>(15)</sup> Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*"2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comu-*

nale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.”.

**Nota all'articolo 10:**

<sup>(16)</sup> Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.”.

**Note all'articolo 11:**

<sup>(17)</sup> Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

- a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
- b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
- c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.”.

<sup>(18)</sup> Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.”.

**Note all'articolo 13:**

<sup>(19)</sup> La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.

<sup>(20)</sup> Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
- b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.”.

<sup>(21)</sup> Il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.

**Nota all'articolo 14:**

<sup>(22)</sup> Il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.

**Note all'articolo 15:**

<sup>(23)</sup> La lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7.”.

<sup>(24)</sup> La lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“e) ricusa le liste che contengono un numero di candi-



*dati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;”.*

<sup>(25)</sup> La lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;”.*

#### **Nota all'articolo 16:**

<sup>(26)</sup> Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.”.*

#### **Nota all'articolo 17:**

<sup>(27)</sup> Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.”.*

#### **Nota all'articolo 19:**

<sup>(28)</sup> La rubrica dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.*

<sup>(29)</sup> Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.”.*

<sup>(30)</sup> Il comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica*

*di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia, in fase di proclamazione degli eletti, un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.”.*

#### **Note all'articolo 20:**

<sup>(31)</sup> La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.*

<sup>(32)</sup> Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre.”.*

#### **Nota all'articolo 21:**

<sup>(33)</sup> Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a tre.”.*

#### **Note all'articolo 22:**

<sup>(34)</sup> Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.”.*

<sup>(35)</sup> Il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.”.*

**Nota all'articolo 23:**

<sup>(36)</sup> Il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.”*

**Nota all'articolo 24:**

<sup>(37)</sup> La lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;”*

**Nota all'articolo 25:**

<sup>(38)</sup> La rubrica dell'articolo 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”*

**Nota all'articolo 26:**

<sup>(39)</sup> Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

*“1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.”*

**Nota all'articolo 28:**

<sup>(40)</sup> La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“[1. Sono organi del Comune:]  
c) il Sindaco ed il Vicesindaco.”*

**Nota all'articolo 29:**

<sup>(41)</sup> Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.”*

**Nota all'articolo 30:**

<sup>(42)</sup> Il comma 5 dell'articolo 19bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.”*

**Nota all'articolo 31:**

<sup>(43)</sup> Il comma 1 dell'articolo 19ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.”*

**Nota all'articolo 32:**

<sup>(44)</sup> Il comma 2 dell'articolo 19quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.”*

<sup>(45)</sup> Il comma 5 dell'articolo 19quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“5. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.”*

**Nota all'articolo 34:**

<sup>(46)</sup> Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.”.

(47) Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.”.

(48) I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedevano quanto segue:

“3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.”.

#### **Note all'articolo 35:**

(49) La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Elezione del Sindaco e del Vicesindaco.”.

(50) Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.”.

#### **Nota all'articolo 37:**

(51) Il comma 8bis dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.”.

#### **Nota all'articolo 38:**

(52) Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio

comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.”.

#### **Note all'articolo 39:**

(53) La rubrica dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Competenze del Vicesindaco.”.

(54) Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.”.

(55) Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.”.

#### **Note all'articolo 40:**

(56) La rubrica dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati.”.

(57) Il comma 1 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.”.

(58) Il comma 2 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

(59) Il comma 3 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla me-

*desima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.*

<sup>(60)</sup> Il comma 4 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.”.*

**Nota all'articolo 42:**

<sup>(61)</sup> La rubrica dell'articolo 30ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta.”.*

**Nota all'articolo 44:**

<sup>(62)</sup> Il comma 2 dell'articolo 30quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.”.*

**Nota all'articolo 46:**

<sup>(63)</sup> Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.”.*

**Nota all'articolo 46:**

<sup>(64)</sup> I numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedevano quanto segue:

*“[1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:*

*[...]*

*c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:]*

*1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;*

*2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;*

*[...]*

*4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;”.*

**Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2.**

**Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

**Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2015,**

**portant dispositions en matière d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé,



previa notifica alla Commissione Europea (procedura n. 2014/0250/I - CA0A) in data 29 maggio 2014, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

##### Art. 1 (Finalità)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell'articolo 26bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per prevenire la presenza e la contaminazione involontaria di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, nelle colture convenzionali e biologiche presenti sul territorio regionale.

##### Art. 2 (Divieto di coltivazione)

1. In considerazione del particolare assetto morfologico, idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello europeo, e della forte frammentazione e parcellizzazione della proprietà fondiaria che impediscono di prevenire, attraverso misure di coesistenza, la presenza involontaria di OGM nelle coltivazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione di OGM è vietata sull'intero territorio regionale.

##### Art. 3 (Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della

après notification à la Commission européenne le 29 mai 2014 (procédure n° 2014/0250/I – CA0A), au sens des art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

#### LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi et dont la teneur suit :

##### Art. 1<sup>er</sup> (Finalités)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif en matière d'agriculture qui lui est accordé au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et dans le respect des dispositions combinées de l'art. 17 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001, la Région autonome Vallée d'Aoste régleme, par la présente loi, les modalités à suivre pour prévenir la présence d'organismes génétiquement modifiés, ci-après dénommés «OGM», et la contamination involontaire, par ceux-ci, des cultures conventionnelles et biologiques présentes sur le territoire régional, et ce, en application de l'art. 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et conformément aux principes visés à la recommandation 2010/C200/01 de la Commission du 13 juillet 2010.

##### Art. 2 (Interdiction de culture)

1. Compte tenu des caractéristiques morphologiques, hydrogéologiques et climatiques particulières du territoire régional, dont un tiers est constitué par des espaces protégés reconnus et sauvegardés à l'échelon européen, ainsi que du haut degré de fragmentation et de morcellement des propriétés foncières qui empêche de prévenir, par des mesures de coexistence, la présence involontaire d'OGM dans les cultures visées à l'art. 1<sup>er</sup>, l'utilisation des OGM est interdite sur l'ensemble du territoire régional.

##### Art. 3 (Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences des autres autorités prévues par les lois nationales et régionales en matière d'OGM, la surveillance et le contrôle de l'application

presente legge provvede il Corpo forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali e servizi fitosanitari, avvalendosi di laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

Art. 4  
(Obbligo di rimozione)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 5, in caso di accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle d'Aosta ordina al conduttore del fondo la rimozione e la distruzione delle piante coltivate e delle eventuali sementi che da esse si siano prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore del fondo.

Art. 5  
(Sanzioni)

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B 1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

de la présente loi sont assurés par le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, qui collabore avec la structure régionale compétente en matière de cultures et de services phytosanitaires et fait appel, pour les analyses, aux laboratoires agréés.

Art. 4  
(Obligation d'élimination)

1. Sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 5 en cas de constatation de l'existence de cultures d'OGM, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste ordonne à l'exploitant du fonds concerné d'éliminer et de détruire les plantes cultivées et les éventuelles semences issues de celles-ci. En cas d'inaction, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste y pourvoit directement, en imputant audit exploitant les frais de l'opération.

Art. 5  
(Sanctions)

1. Le non-respect de l'interdiction visée à l'art. 2 entraîne l'application d'une sanction administrative consistant en une amende de 5 000 à 500 000 euros.
2. Aux fins de l'application des sanctions administratives prévues par la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 6  
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 4 000 euros par an à compter de 2015.
2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite au budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des ressources figurant audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet par le point B1 (*Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta*) de l'annexe 2/A du budget en cause.
4. Les recettes dérivant de l'application de l'art. 5 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7  
(Abrogazione)

1. La legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 gennaio 2015.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 15;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 216 del 21 febbraio 2014);
- Presentato al Consiglio regionale in data 25 febbraio 2014;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 2014;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 26 febbraio 2014;
- Termine espressione parere sospeso, ai sensi del 1° comma dell'articolo 28 del Regolamento interno, per acquisizione parere organo comunitario, dal 26 marzo 2014 al 3 novembre 2014;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso, con emendamenti, in data 23 dicembre 2014;

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7  
(Abrogation)

1. La loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques) est abrogée.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 janvier 2015.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**TRAVAUX PREPARATOIRES**

Projet de loi n° 15;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 216 du 21 février 2014);
- présenté au Conseil régional en date du 25 février 2014;
- soumis à la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 26 février 2014;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 26 février 2014;
- délai pour l'expression de l'avis suspendu, aux termes du premier alinéa de l'article 28 du règlement intérieur, pour l'acquisition de l'avis de l'organe communautaire, à partir du 26 mars 2014 jusqu'au 03 novembre 2014;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région, avec amendement, en date du 23 décembre 2014;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 23 dicembre 2014, e relazione del Consigliere RESTANO;</li><li>- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2015 con deliberazione n. 959/XIV;</li><li>- Trasmesso al Presidente della Regione in data 19 gennaio 2015;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- examiné par la III<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 23 décembre 2014, et rapport du Conseiller RESTANO;</li><li>- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 janvier 2015 délibération n° 959/XIV;</li><li>- transmis au Président de la Région en date du 19 janvier 2015;</li></ul> |
|---|---|

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
20 gennaio 2015, n. 2.

**Note all'articolo 1:**

- <sup>(1)</sup> L'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

“[In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:]  
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;”.

- <sup>(2)</sup> L'articolo 117 della Costituzione prevede quanto segue:

“117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:*

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comu-*



nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine

alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

<sup>(3)</sup> L'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 prevede quanto segue:

“10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”.

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Decreto 29 agosto 2014, n. 357.**

**Concessione, per la durata di anni trenta, ai Sigg. Stella MAMMOLITI, Giovanni TIMPANO, Michele TIMPANO e Domenico TIMPANO, di AOSTA, di derivazione d'acqua dal torrente Roveyrettaz, in località Valenzana del comune di QUART, ad uso irriguo e per abbeveraggio e pulizia avicoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, ai signori Stella MAMMOLITI, Giovanni TIMPANO, Michele TIMPANO e Domenico TIMPANO, di AOSTA, di derivare dal torrente Roveyrettaz, in località Valenzana del comune di QUART, moduli massimi 0,03 (litri al minuto secondo tre) nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno e moduli massimi 0,01 (litri al minuto secondo uno) nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo, da utilizzarsi per l'irrigazione di una superficie di 0,72 ettari e per l'abbeveraggio e la pulizia degli avicoli.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione protocollo n. 7037/DDS in data 11 luglio 2014, dando atto che, trattandosi di derivazione d'acqua per uso irriguo, nessun canone è dovuto, a termini dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 3

L'Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e l'Assessorato delle Finanze, bilancio e patrimonio della Regione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 29 agosto 2014.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

**Arrêté n° 357 du 29 août 2014,**

**accordant pour trente ans à Mme Stella MAMMOLITI et à MM. Giovanni, Michele et Domenico TIMPANO d'AOSTE l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux du Roveyrettaz, à Valenzana, dans la commune de QUART, pour l'irrigation, l'abreuvement des volailles et le nettoyage des bâtiments de l'élevage y afférent.**

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1<sup>er</sup>

Sans préjudice des droits des tiers, Mme Stella MAMMOLITI et MM. Giovanni, Michele et Domenico TIMPANO d'AOSTE sont autorisés, par concession, à dériver des eaux du Roveyrettaz, à Valenzana, dans la commune de QUART, 0,03 module d'eau au maximum (trois litres par seconde) du 1<sup>er</sup> avril au 31 octobre de chaque année et 0,01 module d'eau au maximum (un litre par seconde) du 1<sup>er</sup> novembre au 31 mars de chaque année, pour l'irrigation d'une surface de 0,72 hectare, pour l'abreuvement des volailles et pour le nettoyage des bâtiments de l'élevage y afférent.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. Les concessionnaires sont tenus de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 7037/DDS du 11 juillet 2014. Étant donné qu'il s'agit d'une dérivation d'eau à usage d'irrigation, aucune redevance n'est due au sens de l'art. 9 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régional du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 29 août 2014.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

**ATTI  
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO  
BILANCIO, FINANZE  
E PATRIMONIO**

Decreto 5 dicembre 2014, n. 265.

**Pronuncia di esproprio e di asservimento a favore dell'Amministrazione regionale degli immobili siti nei Comuni di LA SALLE, SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES e VALSAVARENCHÉ, necessari all'esecuzione dei lavori di delocalizzazione e costruzione ex-novo di siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio e di asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO

Omissis

decreta

1. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pronunciata a favore dell'Amministrazione Regionale l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nei Comuni di LA SALLE e VALSAVARENCHÉ necessari all'esecuzione dei lavori di delocalizzazione e costruzione ex-novo di siti attrezzati per radiotelecomunicazioni, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sottoriportate:

Comune di LA SALLE

1. BERTHOD Dante  
nato a MORGEX il 15/07/1947  
C.F.: BRTDNT47L15F726Q  
Proprietà 1/1

Comune di VALSAVARENCHÉ

2. CHABOD Giuliana  
nata a VALSAVARENCHÉ il 23/12/1946  
C.F.: CHBGLN46T63L647U  
Proprietà 1/7

Comune di VALSAVARANCHE  
per le Borgate Acquarossa Bien Creton Degioz  
Maisonasse Tignet e Toulaplana  
Comproprietà

DAYNE' Alexine Celestine

**ACTES  
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT  
DU BUDGET, DES FINANCES  
ET DU PATRIMOINE**

Acte n° 265 du 5 décembre 2014,

**portant expropriation des biens immeubles situés dans les communes de LA SALLE, de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES et de VALSAVARENCHÉ et nécessaires aux travaux de délocalisation et de construction de sites équipés pour les infrastructures de télécommunications et constitution d'une servitude sur lesdits biens immeubles au profit de l'Administration régionale, ainsi que fixation des indemnités provisoires y afférentes, au sens de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.**

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE  
«EXPROPRIATIONS ET PATRIMOINE»

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), les biens immeubles indiqués ci-après, situés dans les communes de LA SALLE et de VALSAVARENCHÉ et nécessaires aux travaux de délocalisation et de construction de sites équipés pour les infrastructures de télécommunications sont expropriés en faveur de l'Administration régionale; les indemnités provisoires d'expropriation à verser aux propriétaires concernés sont fixées comme suit:

Commune de LA SALLE

Fg. 30 n. 742 ex 285/a superficie di esproprio mq.  
138 – Zona "E" – CT  
Indennità di esproprio: € 621,00.

Commune de VALSAVARENCHÉ

nata ad AOSTA il 01/01/1985  
C.F.: DYNLNC85A41A326H  
Proprietà 3/112

DAYNE' Romina Maria  
nata ad AOSTA il 08/12/1977  
C.F.: DYNRNM77T48A326D  
Proprietà 3/112

GONTHIER Maria  
nata a AYMAVILLES il 18/01/1910

C.F.: GNTMRA10A58A108C  
Comproprietà

JEANTET Paola  
nata ad AOSTA il 08/08/1959  
C.F.: JNTPLA59M48A326Y  
Proprietà 2/64

2. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pronunciato a favore dell'Amministrazione Regionale l'asservimento coattivo degli immobili di seguito descritti, siti nei Comuni di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS e VALSAVARENCHÉ necessari all'esecuzione dei lavori di delocalizzazione e costruzione ex-novo di siti attrezzati per radio telecomunicazioni, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di asservimento da corrispondere alle ditte sottoriportate:

Comune di SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS

1. ALLIOD Tiziana  
nata ad AOSTA il 18/08/1969  
C.F.: LLDTZN69M58A326L  
Proprietà 1/2

JACQUIN Firminio Pietro  
nato a SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS il 19/05/1944  
C.F.: JCQFMN44E19H675V  
Proprietà 1/9

JACQUIN Giulio  
nato a SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS il 01/12/1948  
C.F.: JCQGLI48T01H675Q  
Proprietà 1/9

JACQUIN Ivana  
nata a SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS il 13/03/1953  
C.F.: JCQVNI53C53H675X  
Proprietà 1/9

MARGUERETTAZ Silvia Maria  
nata a SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS il 06/01/1925  
C.F.: MRGSVM25A46H675G  
Proprietà 1/6

Fg. 19 n. 68 superficie da asservire mq. 39 – Zona "E" – CT  
Fg. 19 n. 490 superficie da asservire mq. 90 – Zona "E" – CT  
Indennità di asservimento: € 86,43

Comune di VALSAVARENCHÉ

3. CHABOD Giuliana  
nata a VALSAVARENCHÉ il 23/12/1946  
C.F.: CHBGLN46T63L647U  
Proprietà 1/7

MILLIERY Giuseppe fu Ottavio  
Comproprietà

Fg. 31 n. 389 ex 387/a superficie espropriata mq. 59  
– Zona "E" – CT  
Indennità di esproprio: € 5,90

2. Aux termes de l'art. 18 de la LR n° 11/2004, une servitude légale est prononcée au profit de l'Administration régionale sur les biens immeubles indiqués ci-après, situés dans les communes de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS et de VALSAVARENCHÉ et nécessaires aux travaux de délocalisation et de construction de sites équipés pour les infrastructures de télécommunications, et les indemnités provisoires de servitude à verser aux propriétaires concernés sont fixées comme suit:

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS

2. AVOYER Donato Gildo  
nato ad AOSTA il 26/09/1956  
C.F.: VYRDTG56P26A326Y  
Proprietà 1/5

AVOYER Ilda Cesarina  
nata ad AOSTA il 10/05/1954  
C.F.: VYRLCS54E50A326C  
Proprietà 1/5

AVOYER Italo  
nato ad AOSTA il 08/12/1964  
C.F.: VYRTL164T08A326T  
Proprietà 1/5

AVOYER Livia  
nata ad AOSTA il 28/11/1968  
C.F.: VYRLVI68S68A326Z  
Proprietà 1/5

AVOYER Rosildo  
nato ad AOSTA il 07/02/1964  
C.F.: VYRRLD64B07A326W  
Proprietà 1/5

Fg. 19 n. 492 superficie da asservire mq. 25 – Zona "E" – CT  
Indennità di asservimento: € 16,75

Commune de VALSAVARENCHÉ

Comune di VALSAVARANCHE  
er le Borgate Acquarossa Bien Creton Dégioz  
Maisonasse Tignet e Toulaplana  
Comproprietà

DAYNE' Alexine Celestine  
nata ad AOSTA il 01/01/1985  
C.F.: DYNLNC85A41A326H  
Proprietà 3/112

DAYNE' Romina Maria  
nata ad AOSTA il 08/12/1977  
C.F.: DYNRNM77T48A326D  
Proprietà 3/112

GONTHIER Maria  
nata a AYMAVILLES il 18/01/1910  
C.F.: GNTMRA10A58A108C

Comproprietà

JEANTET Paola  
nata ad AOSTA il 08/08/1959  
C.F.: JNTPLA59M48A326YProprietà 2/64

MILLIERY Giuseppe fu Ottavio  
Comproprietà

Fg. 31 n. 387 superficie da asservire mq. 9 – Zona  
"E" – CT  
Indennità di asservimento: € 2,97

3. L'asservimento coattivo imposto comporta:

- a) una fascia pari a mt. 2,50 di larghezza da considerarsi pista necessaria al passaggio di mezzi e personale per raggiungere le postazioni al di sotto della quale potranno trovarsi o meno cavidotti anche di terzi (DEVAL S.p.A., Telecom, ecc.);
  - b) che la IN.V.A. S.p.A. o chi per essa assuma la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio del cavidotto e della pista, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  - c) che la IN.V.A. S.p.a. o chi per essa avrà libero accesso in qualsiasi momento alla zona asservita, con mezzi a suo giudizio necessari per la costruzione, esercizio e manutenzione del cavidotto e delle postazioni;
  - d) che verranno risarciti a parte della IN.V.A. S.p.a. o chi per essa i danni prodotti durante la costruzione del cavidotto nonché quelli prodotti col servizio della pista;
  - e) che la parte concedente comunque non potrà richiedere la sospensione dei lavori di costruzione o manutenzione del cavidotto, qualsiasi controversia insorga tra le parti per il corrispettivo o per altri motivi.
4. il presente Decreto viene notificato ai sensi dell'art. 7 – comma 2 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta", ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;

3. La servitude légale en cause comporte :

- a) L'aménagement d'une bande de terrain de 2,50 mètres de largeur, à considérer comme une piste nécessaire au passage d'engins et des personnels devant atteindre les installations et au-dessous de laquelle pourraient être installés des canaux pour le passage de câbles propriété de tiers (*Deval SpA, Telecom, etc.*);
  - b) La prise de responsabilité de *Inva SpA*, ou de toute personne agissant pour son compte, en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuellement causés par la construction et l'exploitation du canal pour le passage des câbles et de la piste, ce qui décharge l'Administration régionale de toute responsabilité en cas de réclamations ou de contestations de la part de personnes qui s'estimeraient lésées;
  - c) La possibilité, pour *Inva SpA*, ou pour toute personne agissant pour son compte, d'accéder à tout moment à la zone frappée de servitude, avec les moyens qu'elle estime nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du canal pour le passage des câbles et des installations;
  - d) L'engagement de *Inva SpA*, ou de toute personne agissant pour son compte, à l'effet de verser une indemnisation pour les dommages causés par la construction du canal pour le passage des câbles et par l'utilisation de la piste;
  - e) L'impossibilité, pour le cédant, de demander la suspension des travaux de construction ou d'entretien du canal pour le passage des câbles, même en cas de litige entre les parties sur le montant des sommes dues ou pour tout autre motif;
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, éventuellement assorti de la déclaration d'acceptation des indemnités;

5. ai sensi dell'art. 19 – comma 3 l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. l'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni espropriati, ai sensi dell'art. 20 – comma 1 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11;
7. ai sensi dell'art. 20 – comma 3 della medesima norma, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
8. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione regionale;
9. adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 – comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
10. avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Aosta, 5 dicembre 2014.

Il Dirigente  
Carla RIGONE

Allegati: Omissis.

---

**DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione 5 dicembre 2014, n. 1759.**

**Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.**

L'Assessore al territorio e ambiente, Luca BIANCHI, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 e, in particolare il comma 4 dell'articolo 59 (*Titoli abilitativi*), che recita:

5. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, un extrait du présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région ;
6. Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la prise de possession des biens concernés ;
7. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux expropriés au moins sept jours auparavant ;
8. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration régionale ;
9. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes ;
10. Tout éventuel recours doit être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 5 décembre 2014.

Le dirigeant,  
Carla RIGONE

Les annexes ne sont pas publiées.

---

**DÉLIBÉRATIONS  
DU GOUVERNEMENT  
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

**GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Délibération n° 1759 du 5 décembre 2014,**

**portant approbation des types et des caractéristiques des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales admises dans les différentes zones des plans régulateurs généraux, au sens du quatrième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.**

L'assesseur au territoire et à l'environnement, M. Luca BIANCHI, rappelle la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012, et notamment le quatrième alinéa de l'art. 59 (Titres d'habilitation) ainsi rédigé:



*“La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone del PRG.”.*

Ricorda che in materia di interventi edilizi l'attuale riferimento normativo regionale è la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515 “Approvazione di disposizioni attuative della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste all'art. 52 (disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)”, la quale classifica e disciplina interventi edilizi nelle zone territoriali di tipo A, come definite dall'articolo 22, comma 1 lettera a) della l.r. 11/1998 (“parti di territorio comunale costituite da agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi”), a completamento delle disposizioni dell'articolo 52 della stessa legge regionale. Tali disposizioni erano finalizzate a normare gli interventi edilizi nelle zone A dei piani regolatori; nelle altre parti del territorio in alcuni casi erano estese le suddette disposizioni, con qualche difficoltà applicativa in ragione della specificità delle norme formulate per i centri storici, e in altri casi si applicavano le definizioni degli interventi stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Evidenzia che, in considerazione dell'evoluzione normativa e, in particolare, delle modifiche apportate alla l.r. n. 11/1998 dalla l.r. 17/2012, nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione delle norme vigenti, si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo testo volto a definire in termini chiari e incontrovertibili le tipologie di intervento edilizio e di trasformazione urbanistico- territoriale valide per l'attività edilizia in tutte le zone dei PRG.

Precisa pertanto che oggetto dell'allegato tecnico A alla presente deliberazione è la disciplina delle tipologie edilizie riguardante sia le zone territoriali di tipo A che tutte le altre zone territoriali individuate dai piani regolatori comunali e che pertanto il Capitolo secondo – Classificazione degli interventi e relative esemplificazioni – dell'allegato A della DGR 2515/1999 è da abrogare, mentre la disciplina dei capitoli primo e terzo della stessa deliberazione continua a mantenere la propria validità, con specifico riferimento alle sole zone territoriali di tipo A, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 52 della l.r. 11/1998.

Riferisce che la struttura Pianificazione territoriale si è assiduamente confrontata con le strutture regionali competenti in materia di ambiente, tutela del paesaggio e delle aree protette, beni storico artistici e architettonici, difesa del suolo, energia, agricoltura, foreste, opere pubbliche, turismo al fine di formulare e condividere la proposta tecnica di cui

*«Le Gouvernement régional définit, par délibération, les types et les caractéristiques des transformations d'urbanisme ou d'architecture admises dans les différentes zones du PRG.».*

Il rappelle que les travaux de construction sont réglementés par la délibération du Gouvernement régional n° 2515 du 26 juillet 1999, portant approbation des dispositions d'application de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, prévues par l'art. 52 de celle-ci (Réglementation applicable aux zones du type A); ladite délibération classe et réglemente, à titre de complément des dispositions prévues par l'art. 52 de la LR n° 11/1998, les travaux de construction dans les zones du type A, telles qu'elles sont définies par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 22 de la ladite loi, à savoir des «portions du territoire communal constituées par l'habitat présentant une valeur historique, artistique, environnementale ou une valeur de document, ainsi que par les éléments complémentaires y afférents». Les dispositions susmentionnées visaient à réglementer les travaux de construction dans les zones A des plans régulateurs; pour ce qui est des autres zones du territoire, dans certains cas il y avait lieu d'appliquer lesdites dispositions, avec notamment des difficultés en raison de la particularité des règles valables pour les centres historiques, et, dans d'autres cas, il était fait application du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction).

Il fait remarquer que, compte tenu de l'évolution normative et, notamment, des modifications apportées à la LR n° 11/1998 par la LR n° 17/2012, ainsi que de l'expérience acquise suite à l'application des dispositions en vigueur, il s'est avéré nécessaire de rédiger un nouveau document dans le but de définir de manière claire et incontestable les types de travaux de construction et de transformations d'urbanisme ou territoriale admises au titre de l'activité de construction dans toutes les zones des PRG.

Il précise que l'annexe technique A de la présente délibération réglemente les catégories de bâtiments admises tant dans les zones du type A que dans toutes les autres zones définies par les plans régulateurs communaux et que le Chapitre II (Classement des interventions et exemplifications y afférentes) de l'annexe A de la DGR n° 2515/1999 doit donc être abrogé; les dispositions prévues par le Chapitre I<sup>er</sup> et le Chapitre III de l'annexe A de ladite délibération demeurent valables uniquement pour ce qui est des zones du type A, en application de l'art. 52 de la LR n° 11/1998.

Il signale que la structure «Planification territoriale» a intensément travaillé avec les structures régionales compétentes en matière d'environnement, de protection du paysage et des espaces protégés, de biens historiques, artistiques et architecturaux, de protection des sols, d'énergie, d'agriculture, de forêts, d'ouvrages publics et de tourisme, afin que les

all'allegato A.

Informa che la bozza del testo dell'allegato è stata inoltre discussa sotto il profilo tecnico con la Consulta Pianificazione e urbanistica del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL), oltre che con gli Ordini professionali della Valle d'Aosta degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli Ingegneri, dei Dottori agronomi e forestali, dei Geologi, con il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati e con il Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati.

Riferisce infine che il Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54/1998, ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta regionale, con nota pervenuta in data 19 novembre 2014, prot. n.9710/TA, che recita:

“Su conforme decisione dell'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali, riunitasi il 18 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n.54/1998, si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di deliberazione: approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei PRG, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11””.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare l'unito allegato A), concernente le tipologie e caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei PRG.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore al territorio e ambiente,

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni;

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515;

Esaminato il parere del Consiglio permanente degli enti locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

dispositions techniques visées à l'annexe A soient acceptées par tous les acteurs concernés.

Il informe du fait que l'ébauche du texte en annexe a été examinée, du point de vue technique, avec la conférence compétente en matière de planification et d'urbanisme du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), avec les Ordres professionnels de la Vallée d'Aoste des architectes, aménageurs, paysagistes et conservateurs, des ingénieurs, des ingénieurs agronomes et forestiers et des géologues, ainsi qu'avec le Conseil des géomètres diplômés et licenciés et le Conseil des techniciens industriels diplômés et licenciés.

Il communique que le Conseil permanent des collectivités locales, aux termes de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 65 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, a exprimé son avis quant au texte proposé pour la présente délibération par la communication parvenue le 19 novembre 2014, réf. n° 9710/TA, ainsi rédigée :

Il propose au Gouvernement régional d'approuver l'annexe A concernant les types et les caractéristiques des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales admises dans les différentes zones des PRG.

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Sur le rapport de l'assesseur au territoire et à l'environnement ;

Rappelant la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 2515 du 26 juillet 1999 ;

Vu l'avis exprimé par le Conseil permanent des collectivités locales ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 2186 du 31 décembre 2013 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2014/2016, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2014 et de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, par le dirigeant de la structure « Planification territoriale », quant à la légalité de la présente délibération ;



Su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca BIANCHI;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, l'allegato A alla presente deliberazione riguardante: "Tipologie e caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei PRG";
- 2) di abrogare il Capitolo secondo della Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n.2515;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

---

**Allegato A alla DGR n. 1759 del 5 dicembre 2014.**

**Tipologie e caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei PRG.**

PREMESSA

La legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 ha apportato modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta": in particolare all'articolo 59 (titoli abilitativi) sono state introdotte le nuove categorie di titoli abilitativi del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia), ed è stata inserita al comma 4 la disposizione che demanda alla Giunta regionale la definizione delle tipologie e delle caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie.

Tale disposizione è motivata dall'esigenza di aggiornare la normativa regionale che attualmente fa da riferimento per la materia, contenuta nella Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515, la quale specifica e articola quanto disposto dall'art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A) della l.r. 11/1998. La deliberazione è antecedente a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e fa riferimento in particolare alle zone A.

Il presente allegato tecnico risponde pertanto a quanto richiesto dal sopracitato comma 4 dell'art. 59 della legge re-

Sur proposition de l'assesseur au territoire et à l'environnement ;

À l'unanimité,

délibère

- 1) L'annexe A de la présente délibération, concernant les types et les caractéristiques des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales admises dans les différentes zones des PRG, est approuvée, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ;
- 2) Le Chapitre II de la délibération du Gouvernement régional n° 2515 du 26 juillet 1999 est abrogé ;
- 3) La présente délibération est intégralement publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

---

**Annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 1759 du 5 décembre 2014.**

**Types et caractéristiques des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales admises dans les différentes zones des PRG.**

PRÉAMBULE

La loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 a modifié la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) : l'art. 59 (Titres d'habilitation) introduit de nouveaux titres d'habilitation, à savoir le permis de construire et la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA), et le quatrième alinéa dudit article prévoit la définition, de la part du Gouvernement régional, des types et des caractéristiques des transformations d'urbanisme ou d'architecture.

Une telle modification a été dictée par la nécessité d'actualiser les dispositions régionales de référence visées à la délibération du Gouvernement régional n° 2515 du 26 juillet 1999, qui précise les dispositions de l'art. 52 (Réglementation applicable aux zones du type A) de la LR n° 11/1998. La délibération en cause a été prise avant le décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction) et concerne notamment les zones A.

La présente annexe technique découle dudit quatrième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale d'urbanisme et définit, à

gionale urbanistica e a tal fine definisce le tipologie di intervento delle trasformazioni edilizie e urbanistiche a cui fanno riferimento le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori comunali. Le definizioni delle tipologie di intervento si estendono a tutte le zone territoriali previste dall'articolo 22 della l.r. 11/1998.

Il capitolo della DGR 2515/1999 relativo alla definizione delle tipologie edilizie è in questa occasione abrogato; rimangono invece in vigore i capitoli I e III della deliberazione, che sono direttamente attinenti alle zone territoriali di tipo A ed a quanto stabilito dall'art. 52 della l.r. 11/1998.

Le definizioni delle tipologie degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali sono coerenti con la normativa nazionale vigente, pur prestando attenzione alle particolarità del territorio valdostano e alla specificità della normativa in materia urbanistica della Regione autonoma Valle d'Aosta che, come è noto, sulla materia ha propria potestà legislativa esclusiva. A tale proposito, particolare attenzione è stata data anche agli interventi che non presentano caratteristiche direttamente riconducibili ad un volume edilizio, ma che piuttosto condizionano l'assetto del territorio e del paesaggio al di fuori dell'edificato e che sono stati definiti "interventi di trasformazione territoriale".

I titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi e alle trasformazioni urbanistico-territoriali a cui il presente documento fa riferimento sono quelli elencati dall'art. 59 della l.r. 11/1998, come definiti dagli articoli 60, 60bis, 61 e 61bis della legge medesima.

Sono invece escluse le procedure autorizzative afferenti alle norme di settore (ad esempio, disciplina dei rifiuti, energia, elettrodotti, cave e miniere, ...) che non prevedono l'ottenimento del titolo abilitativo ordinario rilasciato dai comuni; neppure si entra nel merito di autorizzazioni, pareri, nulla osta, o concertazioni previsti da leggi nazionali e regionali inerenti agli interventi in ambiti tutelati (quali tutela paesaggistica, archeologica, architettonica, idrogeologica, forestale, ...).

#### *Riferimenti normativi*

Le tipologie degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali sono individuate nella normativa nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", articolo 3 "Definizioni degli interventi edilizi".

La norma regionale di riferimento utilizzata è la DGR 2515/1999 e s.m.i., allegato A "Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A (art. 52)", provvedimento attuativo della l.r. 11/1998, che definisce le tipologie edilizie al capitolo secondo, oggetto della presente revisione. Il testo fa

cet effet, les différents types de travaux de construction et de transformations d'urbanisme servant de référence pour les normes techniques d'application des plans régulateurs communaux et valables pour toutes les zones prévues à l'art. 22 de la LR n° 11/1998.

Le chapitre de la DGR n° 2515/1999 définissant les types de travaux de construction est abrogé par les présentes dispositions, alors que les chapitres I et III, concernant directement les zones du type A et l'art. 52 de la LR n° 11/1998, demeurent applicables.

Les définitions des travaux de construction et des transformations d'urbanisme et territoriales sont cohérentes avec les dispositions étatiques en vigueur, tout en tenant compte des particularités du territoire valdôtain, et de la législation que la Région autonome Vallée d'Aoste approuve en vertu de sa compétence législative exclusive en matière d'urbanisme. Une attention particulière a, par ailleurs, été accordée aux travaux qui, du fait de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être considérés comme des travaux de construction mais qui ont des retombées en termes d'aménagement du territoire et du paysage en dehors des agglomérations et ont ainsi été définis «travaux de transformation territoriale».

Les titres d'habilitation relatifs aux travaux de construction et aux transformations d'urbanisme et territoriales visés au présent document sont énumérés à l'art. 59 de la LR n° 11/1998 et définis aux articles 60, 60 bis, 61 et 61 bis de celle-ci.

Le présent document ne concerne pas les procédures d'autorisation relatives à des secteurs particuliers (déchets, énergie, lignes électriques, mines et carrières, etc.) et ne prévoyant pas l'obtention des titres d'habilitation ordinaires délivrés par les Communes. Ni il est question d'autorisations, d'avis, de visas ou d'accords au sens de lois étatiques et régionales concernant les travaux dans les domaines impliquant des dispositions de protection et, notamment, la protection du paysage, archéologique, architecturale, hydrogéologique, forestière, etc.

#### *Dispositions de référence*

Les types de travaux de construction et de transformations d'urbanisme et territoriales sont établis à l'échelle étatique par le DPR n° 380/200, et notamment par son art. 3 portant définitions des travaux de construction.

Quant aux dispositions régionales de référence, elles sont dictées par la DGR n° 2515/1999 modifiée et complétée et, notamment, par son annexe A qui concerne les zones du type A visés à l'art. 52 de la LR n° 11/1998 et définit, au chapitre II, les travaux de construction faisant l'objet du présent do-

inoltre riferimento, relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 “*Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18*” e, per gli aspetti relativi alla riqualificazione energetica, alla legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 “*Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili*”.

#### *Ambito di applicazione*

Le definizioni degli interventi edilizi contenute in questo documento hanno valenza generale, si applicano alle molteplici attività di trasformazione del territorio in tutte le zone omogenee dei PRG e in relazione ai diversi strumenti urbanistici. Sono presi in considerazione sia le opere attinenti agli edifici sia gli interventi che infrastrutturano o modificano l'assetto del territorio.

#### *Organizzazione del documento*

Gli interventi edilizi e le trasformazioni urbanistico-territoriali sono stati raggruppati nelle seguenti tipologie:

1. Manutenzione ordinaria
2. Manutenzione straordinaria
3. Restauro
4. Risanamento conservativo
5. Ristrutturazione edilizia
6. Ristrutturazione urbanistica
7. Nuova costruzione
8. Demolizione

Al fine di rendere chiara ed esaustiva per il più ampio numero di casi possibili la definizione delle tipologie di intervento individuate, le stesse sono state descritte distinguendo le due macro categorie di intervento considerate: nel primo capitolo il riferimento è agli interventi attinenti l'edificio in senso stretto, nel secondo capitolo sono considerati gli interventi di trasformazione territoriale.

Relativamente alle tipologie di intervento legate all'edificio, oltre ad una definizione vera e propria espressa in termini essenziali, ma sufficientemente dettagliati per permettere di chiarire l'insieme della casistica, è stata predisposta una tabella che organizza gli interventi in funzione delle tipolo-

giche. Il est également fait référence, pour ce qui est des travaux de restructuration, à la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) et, pour ce qui est de la requalification énergétique, à la loi régionale n° 26 du 1<sup>er</sup> août 2012 (Dispositions régionales en matière de planification énergétique, de promotion de l'efficacité énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelables).

#### *Champ d'application*

Les définitions des travaux de construction visées au présent document ont une valeur générale et s'appliquent aux différentes activités de transformation du territoire réalisées dans toutes les zones homogènes des PRG en fonction des différents documents d'urbanisme. Il est question aussi bien des travaux concernant les bâtiments, que des actions de réalisation des infrastructures ou de modification de l'aménagement du territoire.

#### *Organisation du présent document*

Les travaux de construction et les transformations d'urbanisme et territoriales ont été regroupés selon les catégories suivantes :

1. Entretien ordinaire ;
2. Entretien extraordinaire ;
3. Restauration ;
4. Réhabilitation ;
5. Restructuration ;
6. Rénovation urbaine ;
7. Nouvelle construction ;
8. Démolition.

Afin de rendre claire et exhaustive la définition des catégories de travaux susmentionnées, celles-ci ont été distinctes selon les deux macro-catégories visées, respectivement, au premier et au deuxième chapitre du présent document : travaux de construction – concernant le bâtiment au sens propre – et travaux de transformation territoriale.

Pour ce qui est des travaux de construction, le présent document fournit une définition essentielle (mais suffisamment détaillée pour permettre d'éclaircir l'ensemble des cas possibles), ainsi qu'un tableau dans lequel les travaux sont organisés en fonction du type et des éléments du bâtiment

gie e delle singole componenti del manufatto edilizio. Nella tabella non sono declinati gli interventi di ristrutturazione urbanistica e la demolizione in quanto il primo non è riferibile a singole componenti degli edifici e il secondo è incluso negli interventi se funzionale ai medesimi.

E' stato inoltre predisposto un glossario dei termini a cui far preciso ed esclusivo riferimento per la lettura della tabella delle tipologie di intervento.

Le componenti il manufatto edilizio si articolano pertanto secondo il seguente schema.

considéré. Ledit tableau n'illustre pas les travaux de rénovation urbaine ni de démolition, puisque les premiers ne concernent pas des éléments distincts des bâtiments et les deuxièmes sont compris dans les autres travaux (lorsqu'ils préparent à ceux-ci).

Par ailleurs, le présent document inclut un glossaire qui seul fait référence pour la lecture du tableau illustrant les catégories de travaux.

Les éléments de tout bâtiment s'articulent, donc, comme suit :

<b>1. COMPONENTI STRUTTURALI:</b>	
	Strutture verticali e di fondazione.
	Strutture orizzontali.
	Varchi e aperture su strutture portanti
	Corpi scala
<b>2. PARTI ESTERNE DELL'EDIFICIO:</b>	
<b>Coperture piane o inclinate</b>	Aperture e elementi accessori
	Manto di copertura
	Struttura portante del manto di copertura
<b>Involucro esterno</b>	Pareti perimetrali
	Varchi e aperture
<b>Finiture esterne</b>	Balconi e ringhiere
	Serramenti, davanzali, soglie e elementi di riquadratura
	Intonaci, rivestimenti e zoccolature
	Tinteggiature e trattamenti superficiali
	Altri elementi accessori
<b>3. PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO:</b>	
<b>Tramezzi</b>	
<b>Finiture interne</b>	Pavimenti
	Intonaci, rivestimenti e tinteggiature
	Controsoffitti
	Porte e Serramenti interni
	Varchi e aperture su pareti non portanti
	Altri elementi (davanzali, opere in marmo e pietra ecc)
<b>4. COMPONENTI IMPIANTISTICHE:</b>	
<b>Impianti idrosanitari</b>	
<b>Impianti termici e di ventilazione</b>	
<b>Impianti elettrici e speciali</b>	
<b>Impianti di sollevamento e antincendio</b>	Interni al fabbricato
	Esterni al fabbricato
<b>Volumi tecnici impiantistici</b>	
<b>5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACUSTICA</b>	
<b>Coperture inclinate o piane</b>	
<b>Strutture verticali</b>	
<b>Orizzontamenti interni, compresi i vespai</b>	
<b>Serramenti</b>	
<b>Impianti per la autoproduzione di energia da fonti rinnovabili a diretto servizio di edifici</b>	Generatori eolici
	Centraline idroelettriche
	Impianti solari
	Impianti fotovoltaici
	Geotermia
<b>Serre bioclimatiche</b>	
<b>6. ALTRE COMPONENTI</b>	
<b>Volumi pertinenziali</b>	Strutture pertinenziali e beni strumentali
	Vani interrati
<b>Abbattimento barriere architettoniche</b>	

### *Individuazione della tipologia dell'intervento*

La tabella delle tipologie di intervento permette di individuare in quale categoria rientra l'opera o l'insieme di opere da realizzare. A tale scopo occorre tenere conto del carattere assorbente della classe tipologica "superiore" rispetto a quella "inferiore", evidenziata dalla lettura orizzontale della tabella, che riporta per una stessa componente del manufatto edilizio opere sempre più complesse dalla Manutenzione ordinaria sino alla Nuova costruzione.

Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.

Pertanto, quando un intervento edilizio comprende contestualmente diversi tipi di opere, ancorché diversamente classificabili, tutti rientrano nella categoria della tipologia di maggior rilievo: ad esempio, la gradualità degli interventi di recupero, al fine di stabilirne la prevalenza, va intesa dal minimo costituito dalle opere di manutenzione ordinaria, fino all'intervento più complesso costituito dalla ristrutturazione.

Tuttavia, il sommarsi di più interventi, anche della stessa categoria, può condurre a configurare l'insieme delle opere come appartenenti ad una categoria superiore. Tale accertamento dovrà essere effettuato in sede di disamina della conformità alle norme urbanistico-edilizie, cui seguirà la verifica di compatibilità delle opere proposte rispetto alle condizioni di pericolosità idrogeologica in essere in relazione alla normativa regionale vigente in materia. Sulla base delle risultanze sarà definito il relativo titolo abilitativo e l'onerosità o meno dello stesso.

### *Titoli abilitativi e procedimenti coordinati*

Le tipologie di intervento non hanno una relazione univoca con i titoli abilitativi, come è evidenziato nella successiva definizione delle tipologie. Per l'individuazione del titolo adeguato per la realizzazione dell'intervento è necessario fare riferimento agli articoli 59, 60, 60bis, 61 e 61bis della l.r. 11/1998 e alle eventuali specificazioni contenute nelle norme di settore.

Ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, le tipologie degli interventi relativi agli immobili esistenti possono ricomprendere anche il mutamento della destinazione d'uso e/o l'incremento del numero delle unità immobiliari.

Per la definizione di mutamento di destinazione d'uso si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 74, commi 1 e 2 della l.r. 11/1998: si ha mutamento della destinazione d'uso quando un immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo,

### *Définition du type de travaux*

Le tableau des types de travaux permet de définir la catégorie d'appartenance de l'ouvrage ou de l'ensemble des ouvrages devant être réalisés. À cet effet, il faut tenir compte du fait que la catégorie «supérieure» englobe la catégorie «inférieure», tel qu'il est mis en évidence par la lecture horizontale dudit tableau qui indique, pour la même partie du bâtiment, des travaux toujours plus complexes, allant de l'entretien ordinaire jusqu'à la nouvelle construction.

Par exemple, lors des travaux d'entretien extraordinaire, les peintures et les finitions propres à l'entretien ordinaire sont nécessaires aux fins de l'achèvement des travaux d'architecture dans leur ensemble.

Quand des travaux d'architecture incluent plusieurs interventions relevant de catégories différentes, celles-ci sont toutes insérées dans la catégorie dont relève l'intervention la plus importante: par exemple, pour ce qui est des travaux de récupération, l'importance augmente depuis les simples travaux d'entretien ordinaire jusqu'aux travaux les plus complexes, constitués par la restructuration.

Cependant, la somme de plusieurs travaux, même relevant d'une catégorie identique, peut impliquer l'insertion de l'ensemble de ceux-ci dans une catégorie supérieure. Le contrôle y afférent doit être effectué lors de l'examen du respect des dispositions en matière d'urbanisme et de construction; par la suite, il est procédé au contrôle de la compatibilité des ouvrages proposés avec les conditions de risques hydrogéologiques existantes, aux termes des dispositions régionales en vigueur en la matière. Le titre d'habilitation et les éventuelles charges y afférentes seront définis sur la base des résultats desdits contrôles.

### *Titres d'habilitation et procédures coordonnées*

Les types de travaux n'ont pas une relation univoque avec les titres d'habilitation, tel qu'il résulte de la définition desdits types ci-dessous. Aux fins de la définition du titre approprié pour la réalisation des travaux, il est fait référence aux articles 59, 60, 60 bis, 61 et 61 bis de la LR n° 11/1998 et aux éventuelles indications prévues par les dispositions sectorielles.

Exception faite pour l'entretien ordinaire et extraordinaire, les types de travaux relatifs aux immeubles existants peuvent inclure également le changement de destination et/ou l'augmentation du nombre d'unités immobilières.

Aux fins de la définition du changement de destination, il est fait référence aux premier et deuxième alinéas de l'art. 74 de la LR n° 11/1998: le changement de destination intervient lorsque l'immeuble, ou une partie de l'immeuble, est utilisé d'une manière non occasionnelle et temporaire pour le dé-



per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2 della l.r. 11/1998, diversa da quella in atto. La norma specifica, inoltre, che il mutamento della destinazione d'uso sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.

Per incremento delle unità immobiliari si intende la divisione di un'unica unità immobiliare in due o più unità senza modificazioni della superficie lorda abitabile.

L'intervento edilizio comportante cambio di destinazione d'uso o incremento delle unità immobiliari è soggetto al permesso di costruire. Ad esempio, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, i quali, sebbene annoverati dall'art. 61 della l.r. 11/1998 tra quelli soggetti a SCIA, qualora comportino anche il cambio di destinazione d'uso, devono essere soggetti al permesso di costruire di cui all'art. 60 della l.r. 11/1998.

*Classificazione degli interventi come definiti nell'ambito della normativa relativa alla sismica*

Per quanto riguarda gli interventi strutturali, vige a livello nazionale la seguente classificazione secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (approvate con DM 14 gennaio 2008 ed entrate in vigore dal 1° luglio 2009):

- nuova costruzione,
- adeguamento (par. 8.4.1 delle NTC 2008),
- miglioramento (par. 8.4.2 delle NTC 2008),
- riparazione o intervento locale (par. 8.4.3 delle NTC 2008).

Questa classificazione è indipendente rispetto a quella delle tipologie degli interventi edilizi né vi è univoca corrispondenza; è tuttavia necessaria ai fini dell'applicazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche".

Ogni intervento edilizio (eccetto la *manutenzione ordinaria*), infatti, potrà includere al suo interno dei lavori strutturali di tipologia diversa, che dovranno essere classificati nel progetto strutturale dal progettista, secondo l'elenco precedente. In funzione di questa classificazione "strutturale" verrà applicata la l.r. 23/2012.

## 1. INTERVENTI ATTINENTI L'EDIFICIO

### 1.1 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

roulement d'activités appartenant à une catégorie de destination – parmi celles visées au deuxième alinéa de l'art. 73 de ladite loi régionale – autre que celle attribuée à l'immeuble en question. La loi précise, par ailleurs, que le changement de destination a lieu même à défaut de travaux de construction spécialement prévus à cet effet.

Par augmentation du nombre d'unités immobilières, l'on entend la division d'une seule unité immobilière en deux ou plusieurs unités sans modification de la surface habitable brute.

Les travaux d'architecture qui comportent le changement de destination ou l'augmentation des unités immobilières doivent faire l'objet d'un permis de construire. Par exemple, les travaux de restauration et de réhabilitation visés à l'art. 61 de la LR n° 11/1998 et subordonnés à une SCIA qui comportent un changement de destination doivent faire l'objet du permis de construire visé à l'art. 60 de ladite loi régionale.

*Classement des travaux au sens des dispositions en matière sismique*

Les travaux structurels sont classés, à l'échelon national, suivant les dispositions techniques pour les constructions approuvées par le DM du 14 janvier 2008 (NCT 2008) et entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2009, indiquées ci-après :

- nouvelle construction ;
- adaptation (paragraphe 8.4.1 des NCT 2008) ;
- amélioration (paragraphe 8.4.2 des NCT 2008) ;
- réparation ou intervention locale (paragraphe 8.4.3 des NCT 2008).

Le classement en cause est indépendant de celui des types de travaux d'architecture et n'a pas de correspondance univoque avec ce dernier ; il demeure, toutefois, nécessaire aux fins de l'application de la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012 portant réglementation des actions de contrôle des ouvrages et des constructions en zone sismique.

Tous les travaux d'architecture (exception faite pour l'entretien ordinaire) peuvent inclure des travaux structurels de type différent que le concepteur de projet doit classer dans le projet y afférent suivant la liste indiquée ci-dessus. Les dispositions de la LR n° 23/2012 sont appliquées sur la base du classement en question.

## 1. TRAVAUX CONCERNANT LE BÂTIMENT

### 1.1 DÉFINITION DES TYPES DE TRAVAUX

### MO - Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti a mantenere in efficienza gli edifici attraverso opere di natura non sistematica ma parziale, consistenti nella riparazione, rifacimento o parziale sostituzione di finiture o di porzioni degli edifici, senza alterarne i caratteri originari. Consiste anche in interventi volti ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la costruzione di nuovi locali.

**Titolo abilitativo richiesto:** nessuno, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore, ad es. pannelli fotovoltaici integrati nella copertura.

### MS – Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria riguarda le opere necessarie per rinnovare singole parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e/o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Nel concetto di "rinnovare" rientra l'adeguamento dell'unità immobiliare ai requisiti igienico-sanitari di agibilità (altezza interna e superficie minima dei vani) e ai requisiti di accessibilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La categoria di intervento corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### RE - Restauro

Il restauro è finalizzato alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale attraverso un insieme sistematico di opere che ne garantisca la conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali e dell'apparato decorativo nonché all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e la testimonianza storica.

Non rientrano in tale categoria:

- alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma;
- alterazioni delle pendenze delle falde, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, Permesso di costruire in caso di aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso.

### Entretien ordinaire (Manutenzione ordinaria – MO)

Les travaux d'entretien ordinaire visent à maintenir l'efficacité des bâtiments par des interventions non systématiques, mais partielles, consistant dans la réparation, dans la rénovation ou dans le remplacement partiel de finitions ou de parties des bâtiments, dans le respect des caractères originaux. Ils consistent également dans les interventions nécessaires pour l'amélioration ou le maintien de l'efficacité des installations technologiques, à l'aide de matériaux et de finitions similaires à ceux existants, à condition que les structures ou la construction ne soient pas modifiées et que de nouveaux locaux ne soient pas construits.

**Titre d'habilitation :** aucun, sans préjudice des dispositions sectorielles, par exemple pour ce qui est des panneaux photovoltaïques intégrés dans la couverture.

### Entretien extraordinaire (Manutenzione straordinaria – MS)

Les travaux d'entretien extraordinaire visent à rénover des parties des bâtiments, même structurelles, ainsi qu'à réaliser et/ou à intégrer des installations sanitaires et technologiques, pourvu qu'ils n'apportent pas de modification aux volumes ni aux surfaces des unités immobilières.

L'idée de « rénover » englobe la mise aux normes hygiéniques et sanitaires de l'unité immobilière concernée, conformément aux conditions d'habitabilité (hauteur intérieure et surface minimale des pièces), ainsi que l'élimination des barrières architecturales. Le critère auquel répondent les travaux en cause est l'innovation dans le respect de l'existant.

**Titre d'habilitation :** SCIA, sans préjudice des dispositions sectorielles.

### Restauration (Restauro – RE)

Les travaux de restauration visent à la conservation, à la récupération et à la valorisation des bâtiments d'intérêt historique, artistique, architectural ou environnemental par un ensemble systématique d'interventions qui garantissent à la fois le maintien des caractères typologiques, structurels, formels, ornementaux et décoratifs, et l'élimination des ajouts et des superfétations qui dénaturent lesdits bâtiments.

Les travaux ci-dessous ne relèvent pas de la présente catégorie :

- modifications des volumes, des plans et du profil ;
- modifications des pentes des pans, des niveaux des planchers, ainsi que des hauteurs d'imposte et de faîtage.

**Titre d'habilitation :** SCIA ou, en cas d'augmentation des unités immobilières et/ou de changement de destination, permis de construire.

### **RC – Risanamento conservativo**

Il risanamento conservativo è finalizzato alla riqualificazione, al recupero igienico e funzionale di edifici attraverso un insieme sistematico di interventi strutturali, igienico-sanitari, tecnologici, funzionali, anche volti al miglioramento dell'efficienza energetica e all'isolamento acustico.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA.

### **RIS – Ristrutturazione edilizia**

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcune componenti costitutive dell'edificio, l'eliminazione e l'inserimento di nuovi elementi e le contestuali eventuali modifiche impiantistiche.

Rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nonché il ripristino di fabbricati diroccati con mantenimento della volumetria preesistente, come definiti dalla DGR 418/1999 e classificati dal PRG.

Al fine di assicurare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono ricompresi nella definizione della presente tipologia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico in misura non superiore al 20% del volume esistente, anche per consentire l'attuazione delle determinazioni di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Rientrano, inoltre, nel concetto di ristrutturazione edilizia gli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 24/2009 nonché all'articolo 3 della stessa legge, qualora non prevedano spostamento di sedime.

Sono altresì ricomprese le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Negli edifici classificati dai PRG monumento e documento non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Negli edifici classificati dai PRG di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi e le opere di ristrutturazione consentite saranno limitate ed opportunamente valutate in sede di approvazione dello specifico strumento attuativo (normativa di attuazione o PUD). Nei fabbricati diroccati assimilabili a edifici documento e di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, gli interventi di ripristino sono ammessi soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### **Réhabilitation (Risanamento conservativo – RC)**

Les travaux de réhabilitation visent à la requalification et à la remise en état hygiénique et fonctionnelle des bâtiments par des interventions structurelles, hygiéniques, sanitaires, technologiques et fonctionnelles, dans le but également de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'isolation acoustique.

**Titre d'habilitation :** SCIA.

### **Restructuration (Ristrutturazione edilizia – RIS)**

Les travaux de restructuration servent à transformer un bâtiment, par un ensemble systématique d'interventions, en un bâtiment totalement ou partiellement différent de l'original. Ces interventions comprennent la restauration et le remplacement d'éléments constitutifs du bâtiment, ainsi que l'ablation et l'insertion de nouveaux éléments et l'éventuelle modification des installations.

La démolition et la reconstruction de bâtiments, ainsi que la remise en état, avec le maintien de la volumétrie existante, des bâtiments en ruine visés à la DGR n° 418/1999 et indiqués par le PRG, sont insérés dans la catégorie des travaux de restructuration.

Aux fins de la requalification du patrimoine bâti, la restructuration comprend également les interventions de surélévation des étages qui ne découle pas de l'adaptation des hauteurs internes à la hauteur minimale prévue par la loi, ainsi que les interventions d'augmentation volumétrique à raison de 20 p. 100 au maximum du volume présent, en vue de l'application des dispositions de la lettre i) du quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998. Les travaux visés aux articles 2 et 3 de la LR n° 24/2009 figurent au nombre des travaux de restructuration, au cas où ils ne comporteraient pas une modification de l'emprise au sol.

La restructuration comprend également les travaux d'innovation nécessaires pour le respect des dispositions en matière sismique.

Tout bâtiment classé monument et document par les PRG ne peut faire l'objet d'aucune intervention de restructuration. Pour ce qui est des bâtiments revêtant un intérêt historique, culturel, architectural et environnemental au sens des PRG, les travaux de démolition et de reconstruction ne sont pas admis et les travaux de restructuration autorisés sont limités et évalués lors de l'approbation de l'instrument d'application y afférent (dispositions d'application ou PUD). La remise en état des bâtiments en ruine comparables aux bâtiments classés monuments et revêtant un intérêt historique, culturel, architectural et environnemental est autorisée uniquement si le profil du bâtiment existant n'est pas modifié.

**Titre d'habilitation :** permis de construire, sans préjudice des dispositions sectorielles.



## RU – Interventi di ristrutturazione urbanistica

Si intende la sostituzione dell'esistente tessuto urbano-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. A titolo esemplificativo essa può:

- a) provvedere all'incremento e/o alla riorganizzazione infrastrutturale generale di una intera sottozona territoriale o dei suoi comparti, con esclusione dei sottoservizi;
- b) promuovere un riordino coordinato degli insediamenti;
- c) attuare il recupero ambientale con la valorizzazione delle caratteristiche della sottozona territoriale, tramite interventi di demolizione e/o ricostruzione o meno di edifici;
- d) eseguire interventi di bonifica ambientale e/o di miglioramento di infrastrutture pubbliche;
- e) prevedere la demolizione di insiemi di fabbricati esistenti per consentire l'edificazione di nuovi edifici aventi caratteristiche e/o destinazioni d'uso diversi da quelli in atto;
- f) comprendere interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio di cui a specifica legislazione<sup>1</sup>.

**Modalità attuativa richiesta:** strumento attuativo del PRG, che individua gli interventi ammessi e a cui farà seguito il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi.

## NC – Nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo, che non rientrano nelle altre tipologie di intervento.

Sono da considerarsi tali:

- a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra, ovvero l'ampliamento planimetrico e/o in elevazione di quelli esistenti all'esterno della sagoma originale, con esclusione dei casi già contemplati nelle tipologie edilizie precedenti;

<sup>1</sup> Ad esempio, piani attuativi dei PRG, di cui al titolo VI, Capo II della l.r. 11/1998.

## Travaux de rénovation urbaine (Interventi di ristrutturazione urbanistica – RU)

Les travaux de rénovation urbaine visent au remplacement du tissu urbain et architectural moyennant un ensemble systématique d'interventions de construction qui peuvent éventuellement consister dans la modification du profil des lots, des pâtés de maisons et du réseau routier. À titre d'exemple, la rénovation urbaine a pour but :

- a) D'augmenter et/ou de réorganiser l'ensemble des infrastructures d'une sous-zone ou de certaines parties de celle-ci, exception faite pour les réseaux souterrains ;
- b) De promouvoir une réorganisation coordonnée des agglomérations ;
- c) D'effectuer une réhabilitation environnementale d'une sous-zone par la valorisation des caractéristiques de celle-ci, et ce, par des travaux de démolition et/ou, éventuellement, de reconstruction des bâtiments ;
- d) D'effectuer des travaux d'assainissement environnemental et/ou d'amélioration des infrastructures publiques ;
- e) De prévoir la démolition d'ensembles de bâtiments pour permettre la construction de nouveaux bâtiments ayant des caractéristiques et/ou des destinations différentes ;
- f) De prévoir des interventions pour la requalification environnementale et urbaine du territoire au sens de dispositions ad hoc<sup>1</sup>.

**Modalité d'application :** document d'application du PRG, qui définit les travaux autorisés et est suivi de la délivrance des titres d'habilitation nécessaires.

## Nouvelle construction (Nuova costruzione – NC)

Les travaux de nouvelle construction sont tous les travaux de transformation ou d'occupation permanente du sol et du sous-sol qui ne sont pas compris dans les autres catégories de travaux.

La nouvelle construction comprend ce qui suit :

- a) La construction de bâtiments hors-terre, ou bien l'augmentation planimétrique et/ou la surélévation de bâtiments existants à l'extérieur du profil originel, à l'exception des travaux relevant de l'une des catégories indiquées ci-dessus ;

<sup>1</sup> Par exemple, les plans d'application des PRG visés au chapitre II du titre VI de la LR n° 11/1998.

- b) la costruzione di manufatti edilizi interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti eccedenti i casi contemplati nelle tipologie edilizie precedenti;
- c) la realizzazione di tamponamenti per la chiusura di piani pilotis e porticati, con l'incremento delle superfici urbanistiche;
- d) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio: serre fisse, roulotte, camper, case mobili, container, imbarcazioni, vagoni ferroviari, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza;
- e) i volumi pertinenziali agli edifici esistenti e i beni strumentali alle attività agricole;
- f) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa volumetria, articolazione della sagoma o collocazione;
- g) la sostituzione o la ricostruzione di ruderi<sup>2</sup>.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni normative.

#### **D – Demolizione**

Si intendono gli interventi aventi carattere autonomo volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici, manufatti e infrastrutture, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

Negli edifici classificati dai PRG monumento, documento e di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale non sono ammessi interventi di demolizione totale o parziale.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA per le demolizioni aventi carattere autonomo. Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione sono soggette al titolo abilitativo prescritto per gli interventi di cui fanno parte.

<sup>2</sup> Manufatti che presentano tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma.

- b) La construction de bâtiments enterrés, ou bien l'agrandissement de bâtiments existants qui ne relèvent pas de l'une des catégories de travaux indiquées ci-dessus;
- c) L'aveuglement d'espaces délimités par des pilotis et de portiques, par l'augmentation des surfaces d'urbanisme;
- d) La mise en place d'ouvrages légers, même préfabriqués, et de structures de tout genre, tels que les serres fixes, les roulettes, les camping-cars, les maisons mobiles, les conteneurs, les bateaux, les wagons de train, utilisés en tant que logement, espace de travail, dépôt, entrepôt ou similaire et ne répondant pas à des exigences purement temporaires ou dérivant de situations d'urgence;
- e) L'aménagement de volumes accessoires aux bâtiments existants et des biens nécessaires à la réalisation des activités agricoles;
- f) Les travaux de remplacement de bâtiments, à savoir les travaux de démolition et de reconstruction autres que la restructuration, éventuellement comportant des volumes, un profil ou une position différents;
- g) Le remplacement ou la reconstruction de bâtiments en ruine<sup>2</sup>.

**Titre d'habilitation :** permis de construire, sans préjudice des dispositions en la matière.

#### **Démolition (Demolizione – D)**

Il s'agit de travaux indépendants visant à éliminer, entièrement ou partiellement, des bâtiments, des ouvrages et des infrastructures, quelle que soit l'utilisation de la surface résultant desdits travaux.

Les bâtiments classés monuments ou document ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural et environnemental au sens des PRG ne peuvent faire l'objet des travaux de démolition totale ou partielle.

**Titre d'habilitation :** SCIA pour les démolitions à caractère indépendant. Les démolitions effectuées dans le cadre des travaux d'entretien extraordinaire, de restauration, de réhabilitation ou de restructuration doivent faire l'objet du titre d'habilitation requis pour la catégorie de travaux dont elles relèvent.

<sup>2</sup> Ouvrages qui présentent des traces des murs extérieurs et/ou des structures horizontales qui, toutefois, ne permettent pas la définition précise du profil.

## 1.2 GLOSSARIO DEGLI INTERVENTI.

### ADEGUAMENTO

#### Adeguamento funzionale:

complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni funzionali conforme a nuovi o mutati requisiti;

#### Adeguamento normativo:

complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni conforme a norme di legge o regolamenti;

#### Adeguamento tecnico:

complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico ad un livello di prestazioni tecniche conforme a nuovi o mutati requisiti;

#### Adeguamento tipologico:

complesso degli interventi necessari per portare/riportare un manufatto architettonico alle caratteristiche tipologiche e materiali presenti nella zona.

### AMPLIAMENTO PLANIMETRICO

Si intendono gli interventi rivolti alla realizzazione di superficie lorda di pavimento ( $Slp$ )<sup>3</sup>, aggiuntiva di un edificio esistente, con aumento della superficie coperta ( $Sc$ )<sup>4</sup>.

### AMPLIAMENTO IN ELEVAZIONE/SOPRAELEVAZIONE

Si intendono gli interventi rivolti alla realizzazione di superficie lorda di pavimento ( $Slp$ ), aggiuntiva in innalzamento di un edificio esistente, senza aumento della superficie coperta ( $Sc$ ).

### CONSOLIDAMENTO

Si intendono gli interventi volti al rafforzamento statico di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo.

### COSTRUZIONE / REALIZZAZIONE

Si intende l'edificazione di un manufatto architettonico.

### DEMOLIZIONE

Gli interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.

<sup>3</sup> Definizione ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 517/1999.

<sup>4</sup> Definizione ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 517/1999.

## 1.2 GLOSSAIRE DES TRAVAUX

### MISE AUX NORMES

#### Mise aux normes fonctionnelles :

Ensembles des travaux nécessaires pour amener/ramener un ouvrage architectural à un niveau de prestations fonctionnelles conforme aux nouvelles ou différentes conditions requises ;

#### Mise aux normes au sens propre :

Ensembles des travaux nécessaires pour amener/ramener un ouvrage architectural à un niveau de prestations conforme aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires ;

#### Mise aux normes techniques :

Ensembles des travaux nécessaires pour amener/ramener un ouvrage architectural à un niveau de prestations techniques conforme aux nouvelles ou différentes conditions requises ;

#### Mise aux normes typologiques :

Ensembles des travaux nécessaires afin qu'un ouvrage architectural respecte/respecte à nouveau les caractéristiques typologiques et matérielles des bâtiments de la zone.

### AUGMENTATION PLANIMÉTRIQUE

Réalisation d'une surface brute de plancher (*superficie lorda di pavimento* –  $Slp$ )<sup>3</sup> supplémentaire, par l'augmentation de la surface occupée (*superficie coperta* –  $Sc$ )<sup>4</sup>.

### SURÉLÉVATION

Réalisation d'une surface brute de plancher (*superficie lorda di pavimento* –  $Slp$ ) supplémentaire par l'élévation d'un bâtiment existant, sans augmentation de la surface occupée (*superficie coperta* –  $Sc$ ).

### CONSOLIDATION

Renforcement statique d'un ouvrage architectural ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci.

### CONSTRUCTION/RÉALISATION

Construction d'un ouvrage architectural.

### DÉMOLITION

Élimination, totale ou partielle, des bâtiments ou des ouvrages, quelle que soit l'utilisation de la surface résultant des travaux y afférents.

<sup>3</sup> Définition au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 517/1999.

<sup>4</sup> Définition au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 517/1999.

### **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARI VOLUMETRIA**

Si intende la demolizione totale o parziale con ricostruzione successiva della identica quantità di volume con una tolleranza del 10% nelle dimensioni di pianta e altezza, con tecnologia costruttiva e materiali coerenti con l'ambiente circostante.

### **ELIMINAZIONE**

Si intende un intervento volto a rimuovere da un manufatto architettonico un suo elemento costitutivo.

### **INTEGRAZIONE**

Si intende il completamento di un manufatto architettonico attraverso l'aggiunta di un elemento costitutivo mancante, necessario o migliorativo.

### **INSERIMENTO**

Si intende l'inserimento di un elemento costitutivo di un manufatto architettonico necessario o migliorativo.

### **INTERVENTO SISTEMATICO**

Si intende un'insieme di interventi che interessano in modo complessivo un intero manufatto architettonico.

### **MANUFATTO ARCHITETTONICO**

Manufatto oggetto di intervento avente autonomia funzionale e strutturale.

### **MIGLIORAMENTO / RISANAMENTO**

Si intende un intervento volto al miglioramento tecnico-strutturale di un manufatto architettonico, o di un suo elemento costitutivo, che era in condizioni di degrado.

### **MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO**

Si intende un'utilizzazione diversa di unità immobiliare rispetto alla destinazione d'uso di fatto o prevista dal titolo abilitativo, in modo non puramente occasionale e momentaneo. Il mutamento di destinazione d'uso può essere con o senza opere (funzionale).

### **OPERA TEMPORANEA**

Si intende un'opera destinata ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, a prescindere dal fatto che si tratti anche o in alternativa di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

### **REALIZZAZIONE**

Vedi definizione di costruzione.

### **RECUPERO**

Si intende il ripristino e il riutilizzo di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo.

### **DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION SANS MODIFICATION DU VOLUME**

Démolition, totale ou partielle, et reconstruction d'un ouvrage, sans modification du volume et avec une marge de tolérance de 10 p. 100 pour ce qui est du plan et de la hauteur. Cette reconstruction doit être réalisée avec des technologies et des matériaux de construction compatibles avec le milieu environnant.

### **ÉLIMINATION**

Suppression d'un élément constitutif d'un ouvrage architectural.

### **INTÉGRATION**

Achèvement d'un ouvrage architectural par l'ajout d'un élément absent, nécessaire ou apportant des améliorations.

### **INSERTION**

Insertion dans un ouvrage architectural d'un élément constitutif nécessaire ou apportant des améliorations.

### **TRAVAUX SYSTÉMATIQUES**

Ensemble de travaux qui concernent globalement un ouvrage architectural.

### **OUVRAGE ARCHITECTURAL**

Ouvrage faisant l'objet de travaux et ayant une autonomie fonctionnelle et structurelle.

### **AMÉLIORATION**

Amélioration du point de vue technique et structurel d'un ouvrage architectural, ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci, dégradé.

### **CHANGEMENT DE DESTINATION**

Utilisation différente d'une unité immobilière par rapport à la destination réelle ou prévue par le titre d'habilitation, de façon non occasionnelle ni temporaire. Le changement de destination peut éventuellement prévoir l'aménagement d'ouvrages.

### **OUVRAGE TEMPORAIRE**

Ouvrage utilisé à titre précaire et temporaire à des fins spécifiques, contingentes et limitées dans le temps, destiné à être rapidement éliminé, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une structure démontable et/ou non plantée au sol.

### **RÉALISATION**

Voir la définition de « construction ».

### **RÉCUPÉRATION**

Remise en état en vue de la réutilisation d'un ouvrage architectural ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci.

### RICOSTRUZIONE / RIFACIMENTO

Si intende la riedificazione di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo con stessa tipologia e stessi materiali.

### RINNOVO / SOSTITUZIONE

Si intende la demolizione e ricostruzione di un manufatto architettonico, o un suo elemento costitutivo, in forma, tipologia e materiali differenti dagli originari.

### RIPARAZIONE

Si intende un intervento volto a riparare un elemento costitutivo di un manufatto architettonico, che è rotto, obsoleto, in cattivo stato di conservazione.

### RIPRISTINO

Si intende un intervento volto a restituire un manufatto architettonico, o un suo elemento costitutivo, all'integrità e funzionalità originarie.

### SPOSTAMENTO

Si intende il cambio di posizione di un manufatto architettonico, o di un suo elemento costitutivo.

### VOLUME

E' la somma dei prodotti dell'area della figura geometrica descritta dall'edificio delimitante esternamente ciascun piano, per l'altezza interna comprensiva dei solai.

La normativa regionale definisce il volume in funzione delle modalità di calcolo: in particolare si faccia riferimento alla DCR 517/XI/99 e alla DGR 514/2012 (legge casa), nonché nei rispettivi PRG e RE comunali.

Per le tenso-strutture si intende volume lo spazio delimitato dal materiale di involucro, con esclusione di eventuali parti strutturali esterne ad esso.

### 1.3 TABELLA DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI ATTINENTI L'EDIFICIO

Modalità di lettura:

- ciascuna tipologia di intervento ha **carattere assorbente** rispetto a quelle precedenti;
- le **caselle con sfondo grigio** indicano che il relativo lavoro non è eseguibile per una determinata tipologia di intervento;
- le **caselle con sfondo bianco prive di indicazioni**, devono intendersi come comprensive di tutti i lavori di cui alle "tipologie di intervento" di grado di complessità inferiore;

### RECONSTRUCTION/RÉFECTION

Nouvelle construction d'un ouvrage architectural ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci, avec les mêmes caractéristiques typologiques et matérielles.

### RENOUVELLEMENT/REMPACEMENT

Démolition et reconstruction d'un ouvrage architectural ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci, avec une forme, des caractéristiques et des matériaux différents des originaux.

### RÉPARATION

Réparation d'un élément constitutif d'un ouvrage architectural désormais endommagé, obsolète ou en mauvais état.

### REMISE EN ÉTAT

Restitution à un ouvrage architectural ou à l'un des éléments constitutifs de celui-ci de l'intégrité et de la fonctionnalité initiales.

### DÉPLACEMENT

Changement de position d'un ouvrage architectural ou de l'un des éléments constitutifs de celui-ci.

### VOLUME

Somme des produits de l'aire de la figure géométrique délimitant chaque étage d'un bâtiment, multipliée par la hauteur intérieure, planchers compris.

Les dispositions régionales définissent le volume en fonction des modalités de calcul. Il est notamment fait référence à la délibération du Conseil régional n° 517/XI/1999 et à la délibération du Gouvernement régional n° 514/2012, ainsi qu'aux plans régulateurs généraux et aux règlements de la construction des différentes Communes.

En ce qui concerne les chapiteaux, le volume est délimité par les bâches. Les parties structurelles extérieures ne sont pas prises en compte.

### 1.3 TABLEAU DES TYPES DE TRAVAUX CONCERNANT LE BÂTIMENT

Modalités de lecture :

- chaque type de travaux comprend les types de travaux figurant aux colonnes précédentes;
- les cases grises vides signifient que le type de travaux correspondant ne peut concerner les éléments de bâtiment pris en considération;
- les cases blanches vides signifient que le type de travaux correspondant comprend les types de travaux figurant aux colonnes précédentes;

- le caselle con sfondo bianco e trattino “-“, indicano la non attinenza dell'intervento rispetto alla nuova costruzione.

La tipologia NC della tabella fa riferimento ad interventi classificabili come di nuova costruzione in rapporto ad edifici esistenti; non riguarda invece la costruzione di nuovi fabbricati autonomi.

- les cases blanches contenant un tiret signifient que les parties de bâtiment prises en considération ne peuvent faire l'objet des travaux de nouvelle construction.

Les travaux de « nouvelle construction » (NC) concernent les bâtiments existants et ne comprennent donc pas la construction de nouveaux bâtiments indépendants.

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO					NC nuova costruzione	
	MO <sup>(5)</sup> (6) manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE <sup>(7)</sup> restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia		
1. COMPONENTI STRUTTURALI:		Strutture verticali e di fondazione.	<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento. Demolizione di elementi esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione delle strutture originarie degradate e di quelle mancanti. Adeguamento tipologico di elementi verticali esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RC</b> Consolidamento, rifacimento parziale e/o totale o sostituzione con eventuale diverso posizionamento solo per adeguamento igienico-sanitario nell'ambito del volume esistente.	<b>RIS</b> Rifacimento parziale e/o totale o sostituzione anche con diverso posizionamento.	-
		Strutture orizzontali.	<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento. Demolizione di elementi orizzontali esterni, qualora in contrasto ambientale.	<b>RE</b> Recupero, consolidamento o ricostruzione delle strutture originarie degradate e di quelle mancanti. Adeguamento tipologico di elementi orizzontali esterni.	<b>RC</b> Consolidamento, rifacimento parziale e/o totale o sostituzione con eventuale diverso posizionamento solo per adeguamento delle altezze interne ai minimi di legge nell'ambito del volume	<b>RIS</b> Rifacimento o sostituzione anche con nuovo posizionamento dei piani abitativi in atto o nuova realizzazione con eventuale ampliamento di superficie attraverso operazioni di	-

(5) Interventi non interessanti parti strutturali.  
 (6) Gli interventi, qualora interessanti elementi di pregio documentalmente riconosciuti tali, dovranno essere coerenti con le esigenze di tutela e assicurare la relativa conservazione.  
 (7) Ciascuno intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del manufatto edilizio. Nel caso di interventi su manufatti vincolati, ai sensi del D.Lgs 42/2004, la valutazione delle esigenze di tutela sono demandate all'organo competente.  
 (\*) Per posizionamento va intesa la stessa collocazione spaziale originaria.

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO						
		MO <sup>(5)</sup> (6)	MS	RE <sup>(7)</sup>	RC	RIS	NC	
		manutenzione ordinaria	manutenzione straordinaria	restauro	risanamento conservativo	ristrutturazione edilizia	nuova costruzione	
				qualora in contrasto ambientale.	esistente.	carattere sistematico (interessanti la maggior parte degli orizzontamenti).		
	Varchi e aperture su strutture portanti		<b>MS</b> Apertura di varchi necessari per la creazione di porte interne, armadi a muro, nicchie per apparecchiature; tali varchi sono contenuti per una larghezza massima di metri 1,10 per ogni varco.	<b>RE</b> Interventi di cui a MS, se compatibili con esigenze di tutela.	<b>RC</b> Apertura di varchi interni per un più funzionale impianto distributivo della singola unità immobiliare.	<b>RIS</b> Realizzazione di varchi e aperture esterni.	-	
	Corpi scala		<b>MS</b> Consolidamento, rifacimento parziale con stesso posizionamento.	<b>RE</b> Ricostruzione con stesso posizionamento, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del fabbricato e senza compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.	<b>RC</b> Realizzazione di nuovi corpi scala interni per un più funzionale impianto distributivo della singola unità immobiliare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del fabbricato e senza compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.	<b>RIS</b> Realizzazione di nuovi corpi scala interni anche con incremento delle unità abitative, all'interno della sagoma esistente. Chiusura di corpi scala esterni esistenti.	<b>NC</b> Realizzazione di nuovi corpi scala esterni alla sagoma dell'edificio esistente.	
<b>2. PARTI ESTERNE DELL'EDIFICIO:</b>								
<b>Coperture piane o inclinate</b>	Aperture e elementi accessori	<b>MO</b> Riparazione o parziale e modesto rifacimento di comignoli, di grondaie e pluviali, ecc.	<b>MS</b> Ricostruzione di comignoli, serramenti di abbaini, di grondaie e pluviali, purché con elementi congruenti con il carattere dell'edificio stesso. Realizzazione di n. 1 lucernario per l'accesso alla copertura.	<b>RE</b> Consolidamento, recupero o ricostruzione di comignoli, serramenti di abbaini, di grondaie e pluviali, purché con elementi congruenti con il carattere dell'edificio stesso, senza compromettere eventuali elementi di pregio esistenti, la cui integrità deve essere salvaguardata.	<b>RC</b> Sostituzione o inserimento di nuovi elementi anche con materiali e tecniche diverse da quelle originali purché congruenti con il carattere degli edifici stessi. Adeguatezza o inserimento di lucernari e tubi di luce per esigenze funzionali e igienico-sanitarie di aerazione e illuminazione dei locali.	<b>RIS</b> Adeguatezza o inserimento di abbaini per esigenze funzionali e igienico-sanitarie di aerazione e illuminazione dei locali.	-	
	Manto di copertura	<b>MO</b> Riparazione o parziale e modesto rifacimento del manto di copertura e dell'orditura secondaria dei tetti a falde e delle pavimentazioni delle coperture piane.	<b>MS</b> Sostituzione dell'intero manto di copertura sia per le falde inclinate sia per le coperture piane	<b>RE</b> Rifacimento dell'intero manto di copertura sia per le falde inclinate sia per le coperture piane				-



COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO						
		MO <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE <sup>(7)</sup> restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia	NC nuova costruzione	
Involucro esterno	Struttura portante del manito di copertura		<b>MS</b> Riparazione o sostituzione senza alterazione della geometria e delle pendenze.	<b>RE</b> Consolidamento, recupero o ricostruzione.	<b>RC</b> Sostituzione con eventuale adeguamento delle pendenze qualora anomale rispetto a quelle tipiche di zona, senza variazione del volume esistente.	<b>RIS</b> Sostituzione con modificazione della geometria e/o delle pendenze.	—	
	Pareti perimetrali		<b>MS</b> Rifacimento di limitate parti fatiscenti e staticamente non recuperabili delle murature perimetrali, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.	<b>RE</b> Rifacimento di limitate parti qualora degradate o crollate, volto al ripristino e alla valorizzazione unitaria dei prospetti.	<b>RC</b>	<b>RIS</b> Sostituzione.	—	
	Varchi e aperture			<b>RE</b> Ripristino di varchi e aperture preesistenti.	<b>RC</b> Tamponamento di finestre e porte-finestre. Inserimento di nuove aperture legate alle necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale.	<b>RIS</b> Realizzazione o eliminazione di varchi e aperture esterni.	—	
Finiture esterne	Balconi e ringhiere	<b>MO</b> Riparazione di modeste porzioni degradate con stesso materiale e colore.	<b>MS</b> Rifacimento anche con adeguamento tecnico. Eliminazione, qualora in contrasto ambientale.	<b>RE</b> Sostituzione di elementi in contrasto ambientale con materiali e tipologie coerenti con il contesto. Ripristino di balconi nel solo caso di loro comprovata preesistenza.	<b>RC</b> Sostituzione di ringhiere o balconi e inserimento di nuovi balconi, con tipologie e materiali coerenti con l'insieme del fabbricato e che non compromettano gli eventuali elementi di pregio esistenti.	<b>RIS</b> Eliminazione.	—	
	Serramenti davanzali, soglie e elementi di riquadratura	<b>MO</b> Riparazione o rifacimento con stesso materiale e colore e con prestazioni energetiche migliorative.	<b>MS</b> Sostituzione parziale.	<b>RE</b> Sostituzione di elementi in contrasto ambientale con materiali e tipologie coerenti con il contesto. Interventi di cui a MO e MS, su edifici classificati dai PRG monumento, documento e di pregio.	<b>RC</b> Sostituzione totale.		—	
	Intonaci, rivestimenti e zoccolature	<b>MO</b> Riparazione di modeste porzioni degradate con stesso materiale e colore.	<b>MS</b> Realizzazione o rinnovo.	<b>RE</b> Ripristino o rifacimento. Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.				—



COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO						
		MO (5) (6) manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE (7) restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia	NC nuova costruzione	
Tinteggiature e trattamenti superficiali	MO	Riparazione di modeste porzioni degradate con stesso materiale e colore.	MS	Realizzazione o rinnovo.	RE	Ripristino o rifacimento Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.	-	
	MO	Riparazione con stessi materiali e stessa tipologia.	MS	Rifacimento.	RE	Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.	-	
Altri elementi accessori	MO	Riparazione con stessi materiali e stessa tipologia.	MS	Rifacimento.	RE	Eliminazione di elementi estranei e non coerenti tipologicamente.	-	
<b>3. PARTI INTERNE DELL'EDIFICIO:</b>								
<b>Tramezzi</b>	MO	Rifacimento senza spostamenti, senza incremento della Sur e senza interessamento di elementi strutturali portanti. Realizzazione e spostamento di muretti, arredi fissi, nicchie e pareti mobili.	MS	Demolizione e/o nuova costruzione, senza interessamento di elementi strutturali portanti e che non includano eventuali elementi di pregio.			-	
<b>Finiture interne</b>	MO	Riparazione e/o sostituzione e/o nuova realizzazione con sovrapposizione, senza rifacimento del sottofondo	MS	Sostituzione con rifacimento del sottofondo.	RE	Ripristino degli elementi di pregio e/o inserimento o sostituzione, purché compatibile con le esigenze di tutela	-	
	MO	Riparazione degli intonaci per le parti degradate. Sostituzione all'interno della singola unità immobiliare dei rivestimenti e delle tinteggiature.	MS	Sostituzione degli intonaci. Riparazione e/o sostituzione delle parti comuni a più unità immobiliari.	RE	Ripristino e/o nuova formazione di intonaci con tecniche e materiali coerenti con quelli esistenti o originali dopo indagini e analisi stratigrafiche e fisico-chimiche. Eliminazione di rivestimenti estranei e non ipo logicamente coerenti con il carattere dell'edificio.	-	

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO						
		MO <sup>(5)</sup> (6) manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE <sup>(7)</sup> restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia	NC nuova costruzione	
	Controsoffitti	<b>MO</b> Sostituzione o nuova realizzazione, nel rispetto delle altezze minime interne.		<b>RE</b> Sostituzione o nuova realizzazione, purché compatibile con le esigenze di tutela.			-	
	Porte e Serramenti interni	<b>MO</b> Sostituzione o inserimento di un nuovo serramento, anche nel caso di inserimento dall'interno per la realizzazione di un doppio serramento.		<b>RE</b> Sostituzione o inserimento di un nuovo serramento, anche nel caso di inserimento dall'interno per la realizzazione di un doppio serramento.			-	
	Varchi e aperture su pareti non portanti	<b>MO</b> Adegumento delle dimensioni dei varchi e aperture esistenti.	<b>MS</b> Realizzazione, eliminazione o ripristino, senza variazione del numero delle unità immobiliari.	<b>RE</b> Interventi di cui a MO e MS, se compatibili con esigenze di tutela, anche con variazione del numero delle unità immobiliari.			-	
	Altri elementi (davanzali, opere in marmo e pietra ecc)	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione o inserimento.					-	
<b>4. COMPONENTI IMPIANTISTICHE:</b>								
	Impianti idrosanitari	<b>MO</b> Riparazione, sostituzione o integrazione, senza rifacimento della intera rete di distribuzione interna.	<b>MS</b> Sostituzione o integrazione, con rifacimento della intera rete di distribuzione interna.	<b>RE</b>	<b>RC</b> Realizzazione di nuovi impianti e servizi igienici.		-	

COMPONENTI IL MANUFATTO EDILIZIO		TIPOLOGIE DI INTERVENTO								
		MO (5) (6) manutenzione ordinaria	MS manutenzione straordinaria	RE (7) restauro	RC risanamento conservativo	RIS ristrutturazione edilizia	NC nuova costruzione			
Impianti termici e di ventilazione	MO	Riparazione, sostituzione o integrazione, senza rifacimento della intera rete di distribuzione interna. Inserimento di dispositivi e organi di regolazione e controllo finalizzati al miglioramento delle condizioni termoclimatiche degli ambienti. (es. valvole termostatiche, impianti di ventilazione controllata stand alone, ...).	MS	Sostituzione o integrazione, con rifacimento della intera rete di distribuzione interna.	RE	RC	Realizzazione di nuovi impianti.	NC	Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni non in adiacenza all'edificio.	
	Impianti elettrici e speciali	MO	Riparazione, sostituzione parziale o integrazione.	MS	Sostituzione totale.	RE	RC	Realizzazione di nuovi impianti.	NC	Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni non in adiacenza all'edificio.
Impianti di sollevamento e antincendio	Interni al fabbricato	MO	Riparazione, integrazione o sostituzione di elementi, in assenza di opere murarie.	MS	Sostituzione o realizzazione di nuovo impianto all'interno di fabbricato esistente senza alterazione delle componenti strutturali e/o dell'assetto distributivo dell'edificio.		RC	Sostituzione o realizzazione di nuovo impianto all'interno di fabbricato esistente con alterazione delle componenti strutturali e/o dell'assetto distributivo dell'edificio.	NC	Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni non in adiacenza all'edificio.
	Esterni al fabbricato						RC	Realizzazione di nuovo impianto, purché finalizzato ad adeguamento normativo.	RIS	Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni in adiacenza all'edificio ed emergenti dal terreno.
Volumi tecnici impiantistici			MS	Realizzazione di nuovi volumi tecnici interni all'edificio e/o alla singola unità immobiliare o esterni non emergenti dal terreno, compresi nuovi vani per il passaggio di canne fumarie, vespai e intercapedini.					RIS	Realizzazione di nuovi volumi tecnici esterni in adiacenza all'edificio ed emergenti dal terreno.

5. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA <sup>9</sup> E ACUSTICA							
Coperture inclinate o piane	MO	Intervento di coibentazione eseguito dall'interno, senza modifiche strutturali e del manto di copertura, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.	MS	Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno con aumento dello spessore del pacchetto di copertura nei limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.			NC
	MO	Intervento di coibentazione eseguito dall'interno, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari, o in intercapedine muraria esistente mediante insufflaggio.	MS	Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno che interessa una parte dell'involucro, nei limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.	RC	Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno che interessa l'intero involucro, nei limiti di deroga ai parametri edilizi stabiliti dalla normativa di settore.	NC
Strutture verticali	MO	Intervento di coibentazione eseguito dall'interno fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.	MS	Intervento di coibentazione eseguito dall'esterno (ad es. solai di porticati).			
	MO	Rifacimento con stesso materiale e colore e con prestazioni energetiche migliorative.	MS	Sostituzione parziale.	RE	Interventi di cui a MO, e MS su edifici classificati dai PRG monumento, documento e di pregio.	
Orizzontamenti e vespai	MO	Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	MS	Inserimento di nuovo impianto posizionato sull'edificio o sostituzione di impianto esistente.	RE	Interventi di cui a MO, e MS su edifici classificati dai PRG monumento, documento e di pregio.	NC
	MO	Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	MS	Inserimento di nuovo impianto posizionato all'interno dell'edificio o sostituzione di impianto esistente.			NC
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a diretto servizio di edifici	Generatori eolici	Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	MS	Inserimento di nuovo impianto posizionato sull'edificio o sostituzione di impianto esistente.	RC	Sostituzione totale.	NC
	Centraline idroelettriche	Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	MS	Inserimento di nuovo impianto posizionato sull'edificio o sostituzione di impianto esistente.			NC
	Impianti solari	Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	MS	Inserimento di nuovo impianto posizionato sull'edificio o sostituzione di impianto esistente.			NC

<sup>9</sup> I.r. 26/2012., con particolare attenzione ai titoli abilitativi richiesti.

	Impianti fotovoltaici	<b>MO</b> Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	<b>MS</b> Inserimento di nuovo impianto posizionato sull'edificio o sostituzione di impianto esistente.			<b>NC</b> Inserimento di nuovo impianto non posizionato sull'edificio.
	Geotermia	<b>MO</b> Riparazione o rifacimento di impianti esistenti.	<b>MS</b> Inserimento di nuovo impianto posizionato all'interno dell'edificio o sostituzione di impianto esistente.			<b>NC</b> Inserimento di nuovo impianto esterno all'edificio.
<b>Serre bioclimatiche</b>		<b>MO</b> Riparazione di modeste porzioni degradate o rifacimento con stessi materiali e stessa tipologia.	<b>MS</b> Rinnovo.		<b>RIS</b> Realizzazione entro la sagoma dell'edificio.	<b>NC</b> Realizzazione fuori dalla sagoma dell'edificio.
<b>6. ALTRE COMPONENTI</b>						
<b>Volumi pertinenziali</b>	Strutture pertinenziali e beni strumentali	<b>MO</b> Interventi ammessi per la MO alle sezioni 2:-4	<b>MS, RE, RC, RIS:</b> Interventi ammessi per MS, RE, e RC, RIS alle sezioni 1:-4			<b>NC</b> Realizzazione.
	Vani interrati	<b>MO</b> Interventi ammessi per la MO alle sezioni 2:-4	<b>MS, RE, RC:</b> Interventi ammessi per MS, RE, e RC alle sezioni 1:-4			<b>RIS</b> Inserimento entro il perimetro dell'edificio esistente anche con sottomurazioni.
<b>Abbattimento barriere architettoniche</b>		<b>MO</b> Adegumento senza opere murarie e senza il coinvolgimento delle strutture portanti.	<b>MS, RE, RC, RIS:</b> Adegumento comportante anche opere murarie e/o il coinvolgimento delle strutture portanti. L'individuazione della tipologia edilizia sarà in funzione della categoria d'intervento da eseguire.			-

## 2. INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

### 2.1 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.

Rientrano nella categoria “Tipologie di intervento comportanti trasformazione territoriale” gli interventi e le opere che non presentano caratteristiche riconducibili ad un edificio e che inoltre:

1. condizionano l’assetto del territorio attraverso opere che intervengono su processi di tipo fisico o ambientale (opere di difesa idrogeologica, bonifiche agrarie, terrazzamenti, ...) oppure che lo infrastrutturano (strade, piste, infrastrutture a rete, impianti di radio telecomunicazione, cassette elettriche di trasformazione, ...);
2. svolgono funzioni accessorie o di supporto ad interventi riconducibili a edifici ma che sono realizzate nello specifico in condizioni di autonomia (ad esempio, la realizzazione della sola fossa Imhoff senza interventi organici che coinvolgano l’edificio di riferimento; l’esecuzione di opere di presa dai corsi d’acqua indipendenti dalla realizzazione di un edificio a cui sono funzionali, quale una centrale idroelettrica).

Gli interventi considerati hanno carattere non temporaneo e sono ordinati nelle seguenti macro – categorie:

1. opere puntuali
2. infrastrutture lineari e a rete
3. interventi di trasformazione areale

Alla categoria delle **opere puntuali** appartengono opere che, pur non connotandosi come edifici fuori terra, si caratterizzano per un’occupazione di superficie e, nel momento in cui è preso in considerazione l’intervento, non sono connesse ad altro intervento comprendente o meno edifici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- concimaie, platee, pozzettoni per liquami, fosse Imhoff, contenitori fissi per i rifiuti urbani;
- bomboloni gas con tubazione di allacciamento;
- opere di captazione di sorgenti, opere di presa da corsi d’acqua;
- vasche, serbatoi, fontanili, case dell’acqua, pozzi, piezometri, trivelle permanenti;

## 2. TRAVAUX COMPORTANT DES TRANSFORMATIONS TERRITORIALES

### 2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux comportant des transformations territoriales comprennent les interventions et les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques, ne concernent pas un bâtiment et qui :

1. Conditionnent l’aménagement du territoire, en intervenant dans des processus physiques ou environnementaux (par exemple : ouvrages de protection hydrogéologique et d’assainissement agricole et terrasses), ou servent à l’équipement de celui-ci (par exemple : routes, pistes, infrastructures en réseau, installations de radiotélécommunications et postes de transformation);
2. Exercent une fonction accessoire par rapport aux travaux de construction, tout en étant réalisés indépendamment de ces derniers (par exemple : aménagement d’une fosse Imhoff sans autres travaux concernant le bâtiment desservi ou réalisation d’une prise d’eau indépendamment de la construction du bâtiment que ladite prise est censée desservir , à savoir une centrale hydroélectrique).

Les travaux en cause ne sont pas temporaires et sont classés comme suit :

1. Ouvrages ponctuels ;
2. Infrastructures linéaires ou en réseau ;
3. Ouvrages affectant le territoire.

Les ouvrages ponctuels comprennent les ouvrages qui, tout en n’étant pas des bâtiments hors terre, occupent une surface et qui, au moment où les travaux sont pris en compte, ne sont pas reliés à d’autres travaux comprenant ou non des bâtiments.

À titre d’exemples non exhaustifs, les ouvrages suivants sont considérés comme ponctuels :

- fumières, plateformes à fumier, fosses à purin, fosses Imhoff et conteneurs fixes pour ordures ménagères ;
- citernes à gaz avec conduite de branchement ;
- ouvrages de captage de sources et prises d’eau ;
- réservoirs, citernes, lavoirs, maisons de l’eau, puits, piézomètres et outils de forage fixes ;

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– condotte forzate (se intervento non connesso a opera più complessa);</li><li>– postazioni di radio telecomunicazione;</li><li>– stazioni di monitoraggio ambientale;</li><li>– cassette elettriche di trasformazione;</li><li>– paline, cartelli o altri oggetti di segnalazione, indicazione e/o pubblicità;</li><li>– depositi permanenti di materiali a cielo aperto (senza esecuzione di opere edilizie);</li><br/><li>– aree di stoccaggio e deposito temporaneo (ai sensi art. 13, comma 1 della l.r. 31/2007) poste in altro comune rispetto a quello sede del cantiere;</li><br/><li>– serre mobili;</li><li>– infrastrutturazione fissa connessa all'attività agricola-produttiva (ad esempio: travaglio, peso, ricovero vitelli, bancali di essiccazione uva, ecc...);</li><li>– stazioni di distribuzione di carburante;</li><li>– stazioni di autolavaggio;</li><li>– elementi puntuali d'interesse storico, artistico, paesaggistico e archeologico;</li><li>– muri di sostegno e terrazzamenti;</li><li>– recinzioni e muri di cinta, cancellate;</li><li>– arredi fissi da giardino (gazebo, barbecue, ricovero per animali da affezione, ecc.);</li><li>– pavimentazioni di giardini, aree cortilizie e passaggi;</li><li>– opere di difesa idraulica (difese spondali, canalizzazione, briglie e opere in alveo);</li><br/><li>– opere di difesa da frane e valanghe (valli, reti ...);</li><br/><li>– barriere anti-rumore;</li><li>– vasche di depurazione;</li><br/><li>– aree di atterraggio per aereo-mobili (ad esempio, eli-superfici per l'atterraggio di elicotteri);</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– conduites forcées, lorsqu'elles ne sont pas liées à un ouvrage plus complexe;</li><li>– équipements de radiotélécommunications;</li><li>– installations de suivi environnemental;</li><li>– armoires de transformation;</li><li>– mâts/poteaux, panneaux ou autres objets de signalisation, balisage et/ou publicité;</li><li>– installations de stockage permanentes en plein air de matériaux, sans réalisation d'ouvrages de construction;</li><br/><li>– aires de stockage temporaire au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007, lorsqu'elles sont situées dans une commune autre que celle où le chantier y afférent est aménagé;</li><br/><li>– serres mobiles;</li><li>– infrastructures fixes pour l'activité agricole et de production (par exemple: cages de pesage et de contention, abris à veaux et claies de séchage des raisins);</li><li>– stations de carburants;</li><li>– stations de lavage auto;</li><li>– éléments ponctuels revêtant un intérêt historique, artistique, paysager et archéologique;</li><li>– murs de soutènement et terrasses;</li><li>– clôtures, murs d'enceinte et grilles;</li><li>– installations de jardin fixes (par exemple: gazebos, barbecues et abris pour animaux de compagnie);</li><li>– revêtements de sol pour jardin, cours et passages;</li><li>– ouvrages de protection hydraulique (par exemple: digues, canalisations, épis et autres aménagements dans les lits des cours d'eau);</li><br/><li>– ouvrages de protection contre les éboulements et les avalanches (par exemple: digues et filets);</li><br/><li>– barrières antibruit;</li><li>– bassins d'épuration;</li><br/><li>– aires d'atterrissage pour aéronefs (par exemple: héli-surfaces);</li></ul> |
|---|---|

- parcheggi e aree di sosta.

La categoria delle **infrastrutture lineari e a rete** è caratterizzata da opere a sviluppo lineare, aeree o interrate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- piste da sci, slittino ed altre attività sportive a sviluppo lineare;
- cavi interrati ed aerei: linee telefoniche, fibra ottica, reti distributrici di elettricità, sistemi di ricarica auto elettriche, ...;
- condotte interrate: rete di fognatura, acquedotto, oleodotto, gasdotto, metanodotto, di distribuzione locale di gas e metano, impianti di irrigazione, teleriscaldamento;
- elementi lineari d'interesse storico, artistico, paesaggistico e archeologico;
- strade e autostrade;
- piste poderali e interpoderali, forestali, di accesso ad aree di lavorazione e a cantieri;
- percorsi pedonali, sentieri;
- piste ciclabili;
- ferrovia;
- altre reti infrastrutturali di trasporto continue (treni a cremagliera, monorotaie, tapis roulant, ...);
- impianti a fune (funivie, sciovie, oovie, teleferiche ...).

Sono definibili **interventi di trasformazione areale** quegli interventi o insieme sistematico di interventi che si sviluppano su superfici estese trasformando stabilmente la morfologia dei suoli e l'assetto del paesaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria:

- aree interessate da rimessa a coltura, bonifica agraria o ambientale o da riqualificazione paesaggistica;
- impianti di produzione di energia rinnovabile non destinati all'autoproduzione, quali parchi fotovoltaici,

- parkings et aires de stationnement.

Quant à la catégorie des infrastructures linéaires ou en réseau, il est question d'ouvrages aériens ou souterrains au développement linéaire.

À titre d'exemples non exhaustifs, les ouvrages suivants sont considérés comme appartenant à ladite catégorie :

- pistes de ski, de luge ou destinées à la pratique d'autres sports, lorsqu'elles ont un développement linéaire;
- câbles enterrés ou aériens (par exemple : lignes téléphoniques, fibres optiques, lignes électriques et stations de recharge de voitures électriques);
- conduites enterrées (par exemple : égouts, réseaux de distribution d'eau, oléoducs, gazoducs, méthanoducs, réseaux de distribution locale de gaz et de méthane, installations d'arrosage, réseaux de chauffage urbain);
- éléments linéaires revêtant un intérêt historique, artistique, paysager et archéologique;
- routes et autoroutes;
- chemins ruraux, forestiers et pistes d'accès aux sites d'exploitation ou aux chantiers;
- parcours piétonniers et sentiers;
- pistes cyclables;
- chemins de fer;
- réseaux d'infrastructures de transport continues autres que les chemins de fer (par exemple : véhicules à crémaillères, monorails et tapis roulants);
- transports par câble (par exemple : téléphériques, téléskis et télécabines).

L'on entend par «ouvrages affectant le territoire» les ouvrages ou les ensembles systématiques d'ouvrages qui concernent des surfaces étendues et transforment durablement la morphologie et le paysage.

À titre d'exemples non exhaustifs, les éléments suivants sont considérés comme appartenant à ladite catégorie :

- sites de remise en culture, assainissement agricole ou environnemental et requalification paysagère;
- installations de production d'énergie renouvelable non destinées à l'autoproduction (par exemple : parcs



parchi eolici e centrali idroelettriche;

- aree sportive e/o ricreative;
- cave e miniere;
- discariche;
- piste di atterraggio per aereo-mobili;
- siti attrezzati per radiotelecomunicazioni;
- dighe.

## 2.2 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO.

Di seguito, con riferimento agli interventi comportanti trasformazione territoriale di cui sopra, si descrivono le tipologie di intervento ad essi afferenti, senza dettagliarne la relativa articolazione, che varia considerevolmente in funzione dell'opera stessa.

### MO - Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria comprende interventi volti alla riparazione e al mantenimento in efficienza dei manufatti esistenti attraverso opere di natura non sistematica ma parziale, con mantenimento delle tipologie e dei materiali costruttivi già adottati, senza variazioni planimetriche, altimetriche e volumetriche.

**Titolo abilitativo richiesto:** nessuno, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### MS - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria comprende interventi volti al rinnovo di singole parti, anche strutturali, dei manufatti esistenti, con mantenimento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico preesistente.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### RE - Restauro

Sono inquadrabili nella tipologia edilizia del restauro gli interventi che si connotano per il loro carattere di ripristino e recupero storico-paesaggistico di specifici elementi riconducibili al patrimonio di beni culturali e beni paesaggistici. Gli interventi su infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.

photovoltaïques et éoliens et centrales hydroélectriques);

- aires de sports et de loisirs;
- carrières et mines;
- décharges;
- pistes d'atterrissage pour aéronefs;
- sites de radiotélécommunications;
- barrages.

## 2.2 DÉFINITION DES TYPES DE TRAVAUX

Les travaux comportant des transformations territoriales sont regroupés comme suit, sans pour autant qu'une description détaillée en soit fournie, étant donné la variété considérable de leurs caractéristiques.

### Entretien ordinaire (Manutenzione ordinaria – MO)

Les travaux d'entretien ordinaire visent à la réparation et à la maintenance des ouvrages et consistent dans des interventions non systématiques mais partielles réalisées dans le respect de la typologie de constructions, des matériaux, des plans, des hauteurs et des volumes originaux.

**Titre d'habilitation :** aucun, sans préjudice des dispositions sectorielles.

### Entretien extraordinaire (Manutenzione straordinaria – MS)

Les travaux d'entretien extraordinaire visent à la rénovation de certaines parties des ouvrages, même structurelles, dans le respect des plans, des hauteurs et des volumes originaux.

**Titre d'habilitation :** SCIA, sans préjudice des dispositions sectorielles.

### Restauration (Restauro – RE)

Les travaux de restauration visent à la remise en état et à la récupération du point de vue historique et paysager d'éléments spécifiques du patrimoine culturel et paysager. Les travaux sur les infrastructures à protéger et à mettre en valeur doivent sauvegarder les caractéristiques typologiques, architecturales et de matériel de celles-ci et favoriser l'utilisation et la lisibilité des ouvrages dans leur contexte. Les travaux en cause doivent préalablement être autorisés par la structure régionale compétente en matière de protection des biens culturels.

Sono soggetti ad interventi di restauro i beni puntuali e lineari di interesse storico artistico, paesaggistico e archeologico, i percorsi storici, gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, come indicati nel Piano Regolatore Generale e/o soggetti a vincolo paesaggistico- ambientale in base alla vigente legislazione in materia, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.) e, nei vigneti, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

#### **RC - Risanamento conservativo con miglioramento funzionale**

Si riferisce a modificazioni motivate dalla necessità di adeguamento tecnologico o di adattamento a condizioni ambientali modificate.

Sono ascrivibili alla tipologia del risanamento conservativo con miglioramenti funzionali gli interventi di rifacimento, sostituzione e riqualificazione funzionale di opere già esistenti, con modificazione delle tipologie costruttive e dei materiali utilizzati, con il necessario adeguamento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico dell'opera, compreso l'ampliamento dell'esistente, con le seguenti limitazioni:

- per le opere puntuali si potranno eseguire ampliamenti e/o nuove realizzazioni funzionali all'opera principale, per il 40 % delle dimensioni dei manufatti, sino ad un massimo 40 m<sup>3</sup> o 20 m<sup>2</sup> o 20 m lineari, a seconda della tipologia della costruzione stessa;
- per le infrastrutture lineari e a rete è consentito l'adeguamento tecnologico e funzionale delle stesse contemplando modifiche della stessa infrastruttura fino ad uno sviluppo lineare complessivo pari a 100 m o interessanti una superficie non superiore al 20 % dell'area occupata; tali modifiche non sono ammesse per le opere strutturali;
- interventi di trasformazione areale: rientrano nella tipologia del Risanamento conservativo solo gli interventi di rimessa a coltura, bonifica agraria o ambientale e di riqualificazione paesaggistica, per una superficie complessiva inferiore a 1 ettaro.

**Titolo abilitativo richiesto:** SCIA.

Les travaux de restauration peuvent porter sur les biens ponctuels et linéaires revêtant un intérêt historique, artistique, paysager et archéologique, ainsi que sur les parcours historiques et sur les éléments constituant le système traditionnel des agglomérations, tels qu'ils figurent au plan régulateur général ou qu'ils sont soumis aux servitudes d'ordre paysager ou environnemental au sens de la législation en vigueur, y compris les marques du paysage agricole, les traces de réseaux d'infrastructures (par exemple: sentiers, parcours, rus, rangées et vergers) et, dans les vignobles, les terrasses artificielles, les vieux éléments façonnés par l'homme (tels que les colonnes en pierre) et les éléments naturels (tels que les rochers) qui en font partie intégrante, de même que les traces de la parcellisation foncière et tout autre élément concourant à en définir le dessin global.

**Titre d'habilitation :** SCIA, sans préjudice des dispositions sectorielles.

#### **Réhabilitation (Risanamento conservativo – RC) avec amélioration fonctionnelle**

Les travaux de réhabilitation avec amélioration fonctionnelle consistent dans des modifications motivées par la nécessité d'une mise aux normes techniques ou d'une adaptation aux nouvelles conditions environnementales.

Les travaux en cause comprennent les travaux de réfection, de remplacement et de requalification fonctionnelle des ouvrages, avec la modification des caractéristiques architecturales et des matériaux, ainsi que des plans, des hauteurs et des volumes originaux, y compris l'agrandissement des volumes existants, compte tenu des prescriptions suivantes :

- pour les ouvrages ponctuels, les agrandissements et les nouveaux volumes fonctionnellement liés à un ouvrage principal ne doivent dépasser 40 p. 100 des dimensions originales, jusqu'à 40 m<sup>3</sup>, 20 m<sup>3</sup> ou 20 m linéaires au maximum, selon le type d'ouvrage ;
- pour les infrastructures linéaires ou en réseau, les modifications pour cause de mise aux normes techniques et fonctionnelles sont autorisées jusqu'à un maximum total de 100 m linéaires ou sur une surface non supérieure à 20 p. 100 de l'aire occupée; les ouvrages structuraux ne peuvent subir de telles modifications ;
- pour les ouvrages affectant le territoire, seuls les travaux de remise en culture, d'assainissement agricole et environnemental ou de requalification paysagère sont autorisés, sur une surface totale inférieure à 1 hectare.

**Titre d'habilitation :** SCIA.

### **RIS - Ristrutturazione**

Sono riconducibili alla tipologia della ristrutturazione gli interventi di rifacimento, sostituzione e riqualificazione funzionale di opere già esistenti, con modificazione delle tipologie costruttive e dei materiali utilizzati, con il necessario adeguamento dello sviluppo planimetrico, altimetrico e volumetrico dell'opera, compreso l'ampliamento dell'esistente.

Appartengono alla presente categoria di intervento anche le variazioni delle tipologie di attività sportiva e ricreativa individuate all'interno della medesima area.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni derivanti da norme di settore.

### **NC - Nuova costruzione**

Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione o occupazione permanente del suolo e del sottosuolo non edificati e non riconducibili alle categorie di intervento di cui al risanamento conservativo con miglioramento funzionale ed alla ristrutturazione.

**Titolo abilitativo richiesto:** Permesso di costruire, fatte salve diverse disposizioni normative.

### **Deliberazione 19 dicembre 2014, n. 1823.**

**Comune di SAINT-NICOLAS:** approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 3, l.r. 11/1998, della variante alla relazione tecnica, alla cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazione, nonché della revisione della rispettiva disciplina d'uso, adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 18 novembre 2014.

Omissis

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Mauro BACCEGA;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3,

### **Restructuration (Ristrutturazione – RIS)**

Les travaux de restructuration visent à la réfection, au remplacement et à la requalification fonctionnelle des ouvrages, avec la modification des caractéristiques architecturales et des matériaux, ainsi que des plans, des hauteurs et des volumes originaux, y compris l'agrandissement des volumes existants.

La modification du type d'activités sportives et récréatives praticables dans une aire donnée relève des travaux de restructuration.

**Titre d'habilitation :** permis de construire, sans préjudice des dispositions sectorielles.

### **Nouvelle construction (Nuova costruzione – NC)**

La nouvelle construction est constituée par tous les travaux de transformation ou d'occupation permanente du sol et du sous-sol non bâtis qui ne sont pas compris dans les travaux de réhabilitation avec amélioration fonctionnelle ni dans les travaux de restructuration.

**Titre d'habilitation :** permis de construire, sans préjudice des dispositions sectorielles.

### **Délibération n° 1823 du 19 décembre 2014,**

**portant approbation, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, de la modification du rapport technique et de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, ainsi que de la révision des règles d'utilisation y afférentes, adoptées par la délibération du Conseil communal de SAINT-NICOLAS n° 27 du 18 novembre 2014.**

Omissis

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

- sur le rapport de l'assesseur Mauro BACCEGA;
- rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 2186 du 31 décembre 2013 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2014/2016, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2014 et de dispositions d'application;
- vu l'avis favorable exprimé, au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, par le coordinateur du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols

comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

– ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante alla relazione tecnica, alla cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e a rischio di inondazioni, nonché la revisione della rispettiva disciplina d'uso, adottate dal comune di SAINT-NICOLAS con deliberazione consiliare n. 27 del 18 novembre 2014 e costituita dagli elaborati seguenti, depositati agli atti presso gli uffici delle competenti strutture del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche:

- G6 Carta dei terreni sedi di frane – base c.t.r. – scala 1:10.000
  - G7 Carta dei terreni sedi di frane – base catastale – scala 1:5.000
  - G9 Carta dei terreni a rischio di inondazione – base c.t.r. – scala 1:10.000
  - G10 Carta dei terreni a rischio di inondazione – base catastale – scala 1:5.000
  - G13 Tav. A Carta dei terreni sedi di frane – base catastale – scala 1:2.000
  - G13 Tav. B Carta dei terreni sedi di frane – base catastale – scala 1:2.000
  - G13 Tav. C Carta dei terreni sedi di frane – base catastale – scala 1:2.000
  - G14 Tav. A Carta dei terreni a rischio di inondazione – base catastale – scala 1:2.000
  - G14 Tav. B Carta dei terreni a rischio di inondazione – base catastale – scala 1:2.000
  - G14 Tav. C Carta dei terreni a rischio di inondazione – base catastale – scala 1:2.000
  - G15 Carta dei terreni sedi di frane – base c.t.r. – scala 1:5.000
  - G16 Carta dei terreni a rischio di inondazione – base c.t.r. – scala 1:5.000
- Variante alla relazione tecnica ai sensi art. 35 e art. 36 della l.r. n. 11/1998  
Revisione alle norme tecniche di attuazione

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Deliberazione 19 dicembre 2014, n. 1835.**

**Variazioni al bilancio di previsione e gestione della Regione per il triennio 2014/2016 e del bilancio di casa per l'anno 2014 e prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste per il concorso della Regione al riequilibrio della Finanza pubblica.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

et du logement public, quant à la légalité de la présente délibération;

– à l'unanimité,

délibère

1. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, la modification du rapport technique et de la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains éboulés et de terrains exposés au risque d'inondation, ainsi que la révision des règles d'utilisation y afférentes, adoptées par la délibération du Conseil communal de SAINT-NICOLAS n° 27 du 18 novembre 2014, sont approuvées et se composent des pièces indiquées ci-après, qui ont été déposées aux bureaux des structures compétentes du Département de la programmation, de la protection des sols et des ressources hydriques:

2. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région;
3. La présente délibération n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.

**Délibération n° 1835 du 19 décembre 2014,**

**rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2014/2016 de la Région, ainsi que le budget de caisse 2014, du fait du prélèvement de crédits du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, aux fins du concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione e al bilancio di gestione della Regione per il triennio 2014/2016, come risulta dagli allegati A e B alla presente deliberazione”;
- 2) di modificare il bilancio di cassa per l'anno 2014 come risulta dall'allegato C alla presente deliberazione (Variazioni al bilancio di cassa);
- 3) di rinviare ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione , ai sensi dell'art. 13 della l.r. 8/2013, degli importi dovuti dai Comuni a titolo di maggior gettito IMU 2013 di cui all' art. 13, comma 17, del d.l. 201/2011, nonché dei relativi criteri di trasferimento e delle modalità di regolazione contabile, non appena il MEF comunicherà i dati definitivi delle posizioni a credito e a debito di ciascun Comune;
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel et du budget de gestion 2014/2016 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent aux annexes A et B ;
- 2) Le budget de caisse 2014 est modifié comme il appert de l'annexe C (*Variazioni al bilancio di cassa*) ;
- 3) La fixation, au sens de l'art. 13 de la LR n° 8/2013, des sommes supplémentaires provenant de l'impôt municipal unique (IMU) encaissées au titre de 2013 mais non prévues que les Communes doivent verser au sens du dix-septième alinéa de l'art. 13 du décret-loi n° 201/2011 fera l'objet d'une délibération ultérieure, tout comme la définition des critères de virement y afférents et des modalités de compensation comptable, qui sera prise dès que le Ministère de l'économie et des finances aura communiqué les données définitives sur les dettes et les créances de chaque Commune ;
- 4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

ALLEGATO A

SPESA											
UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo richiesta			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese impreviste (spese correnti)	41.02.00 PROGRAMMA ZIONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.01.10	14.676.543,71	0,00	0,00	La variazione è necessaria per integrare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste correnti, al fine di consentire il prelievo dal suddetto fondo delle risorse da destinare al finanziamento dell'ulteriore quota a carico della Regione, per l'anno 2014, per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica.
							<b>Totale Capitolo 69360</b>	<b>14.676.543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>UPB 01.16.001.10</b>	<b>14.676.543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ALLEGATO A

SPESA											
UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo richiesta			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.16.001.11 FONDO DI RISERVA PER RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	69380	01	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)	2378	Fondo riassegnazione residui perenti - spese correnti	41.03.00 GESTIONE SPESE	41030003 Fondo di riserva per riassegnazione residui perenti - spese correnti - 1.16.01.11	-1.276.543,71	-0,00	-0,00	La variazione è necessaria in quanto è prioritario integrare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste correnti che non presenta sufficiente disponibilità per far fronte all'ulteriore quota a carico della Regione, per l'anno 2014, relativa al concorso per il riequilibrio della finanza pubblica.
							<b>Totale Capitolo 69380</b>	<b>-1.276.543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>UPB 01.16.001.11</b>	<b>-1.276.543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pagina 2 di 5



ALLEGATO A

UPB		Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	Importo richiesta			Motivazione
									2014	2015	2016	
01.16.001.20 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE DI INVESTIMENTO		69341	02	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese di investimento)	16017	Fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese di investimento)	41.02.00 PROGRAMMA ZIONE E BILANCI	41020002 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento - 1.16.01.20	-2.000.000,00	-0,00	-0,00	La variazione è necessaria in quanto è prioritario integrare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste correnti che non presenta sufficiente disponibilità per far fronte all'ulteriore quota a carico della Regione, per l'anno 2014, relativa al concorso per il riequilibrio della finanza pubblica.
								<b>Totale Capitolo 69341</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		69361	02	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese di investimento)	16018	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese di investimento)	41.02.00 PROGRAMMA ZIONE E BILANCI	41020002 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento - 1.16.01.20	-1.400.000,00	-0,00	-0,00	La variazione è necessaria in quanto è prioritario integrare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste correnti che non presenta sufficiente disponibilità per far fronte all'ulteriore quota a carico della Regione, per l'anno 2014, relativa al concorso per il riequilibrio della finanza pubblica.

ALLEGATO A

SPESA											
UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo richiesta			Motivazione
								2014	2015	2016	
							<b>Totale Capitolo 69361</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>UPB 01.16.001.20</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01.16.001.21 FONDO DI RISERVA PER RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	69400	02	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)	2379	Fondo riassegnazione residui perenti - spese di investimento	41.03.00 GESTIONE SPESE	41030001 Fondo di riserva per riassegnazione residui perenti - spese di investimento - 1.16.01.21	-10.000.000,00	-0,00	-0,00	La variazione è necessaria in quanto è prioritario integrare lo stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste correnti che non presenta sufficiente disponibilità per far fronte all'ulteriore quota a carico della Regione, per l'anno 2014, relativa al concorso per il riequilibrio della finanza pubblica.
							<b>Totale Capitolo 69400</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>UPB 01.16.001.21</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ALLEGATO A

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo richiesta			Motivazione
								2014	2015	2016	
							Totale Generale	0,00	0,00	0,00	

ALLEGATO B

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo			Motivazione
								2014	2015	2016	
01.16.001.10 FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	69360	01	Fondo di riserva per le spese impreviste (spese correnti)	2391	Fondo di riserva spese impreviste (spese correnti)	41.02.00 PROGRAMMA ZIONE E BILANCI	41020003 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti - 1.16.01.10	-14.676.543,71	0,00	0,00	Il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste è necessario per integrare lo stanziamento del capitolo relativo al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica.
01.17.001.10 CONCORSO DELLA REGIONE AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA	69600	01	Concorso della Regione al riequilibrio della Finanza Pubblica	17460	Concorso della Regione al riequilibrio della Finanza Pubblica	41.00.00 DIPARTIMENT O BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO	41000006 Concorso della regione al riequilibrio della finanza pubblica - 1.17.01.10	14.676.543,71	0,00	0,00	La variazione è necessaria per accantonare la quota a saldo, per l'anno 2014, del concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, come risulta da nota del Ministero dell'economia e finanze prot.n.85886 del 04/11/2014.

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA			Struttura Dirigenziale
capitolo	Descrizione capitolo	Importo 2014	
90345	Fondo cassa per le spese relative alla riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi assegnato alla struttura Gestione spese	-1.000.000,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
90345	Fondo cassa per le spese relative alla riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi assegnato alla struttura Gestione spese	-5.500.000,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	-2.000.000,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	8.500.000,00	41.03.00 GESTIONE SPESE
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	6.499.432,56	41.03.00 GESTIONE SPESE
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato alla struttura Gestione spese	-6.499.432,56	41.03.00 GESTIONE SPESE
90310	Fondo cassa spese non comprimibili assegnato al Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio	14.676.543,71	41.00.00 DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
90350	Fondo cassa per le spese obbligatorie e le spese impreviste assegnato alla struttura Gestione spese	-14.676.543,71	41.03.00 GESTIONE SPESE

**ATTI  
EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 23 dicembre 2014, n. 36**

Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale, conforme al regolamento edilizio tipo regionale con sole integrazioni di commi o di articoli, a seguito dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRGC in adeguamento alla vigente legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 54 comma 6 della L.R. 11/1998 e s.m.i., il nuovo regolamento edilizio comunale di AYMAVILLES, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di dare atto che il presente provvedimento così come il regolamento edilizio approvato sia in formato cartaceo che digitale verrà trasmesso all'ufficio Regionale competente in materia urbanistica, così come previsto dall'art. 54 comma 6 della L.R. n° 11/1998.

**Comune di BRISSOGNE.**

**Attestazione del Segretario comunale.**

IL SEGRETARIO

Omissis

attesta

ai sensi dell'art. 15, comma 14, della Legge Regionale 6 aprile 1998 n° 11 e s.m.i. che in data 27 novembre 2014 con deliberazione n° 42 il Consiglio Comunale di BRISSOGNE ha accolto integralmente, ai sensi dell'art. 15, comma 13, della L.R. 11/98 le proposte di modificazione della Giunta Regionale n° 1561/2014 in merito alla variante generale al P.R.G.C e che la stessa assumerà quindi efficacia con la pubblicazione della presente attestazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ACTES  
ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 36 du 23 décembre 2014,**

portant approbation du nouveau règlement communal de la construction rédigé sur la base du modèle de règlement approuvé par la Région modifié et complété à la suite de l'approbation de la variante substantielle générale du PRGC, en application de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Aux termes du sixième alinéa de l'art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, le nouveau règlement de la construction de la Commune d'AYMAVILLES est approuvé, pour les raisons indiquées au préambule, tel qu'il figure à l'annexe qui fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération;
2. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région;
3. Aux termes du sixième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 11/1998, la présente délibération et le règlement communal de la construction sont transmis au bureau régional compétent en matière d'urbanisme, sur support papier et sur support numérique.

**Commune de BRISSOGNE.**

**Attestation de la secrétaire communale.**

LA SECRÉTAIRE COMMUNALE DE BRISSOGNE

Omissis

atteste

qu'aux termes du quatorzième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, le Conseil communal de BRISSOGNE a intégralement accueilli, au sens du treizième alinéa dudit article, par sa délibération n° 42 du 27 novembre 2014, les modifications de la variante non substantielle du PRGC proposées par le Gouvernement régional dans sa délibération n° 1561/2014 et que ladite variante prendra effet à compter de la date de publication de la présente attestation au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Brissogne, 8 gennaio 2015.

Il Segretario  
Cecilia PLAT

**Comune di NUS. Deliberazione 16 dicembre 2014, n. 67.**

**Declassificazione di n. 2 reliquati di strada comunale in località Alpe Verney.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di declassificare e sdemanializzare i tratti dell'ex strada comunale in località Alpe Verney distinti al Catasto Terreni al Comune di NUS come segue:
  - Foglio 9 mappale n. 700 di mq. 156
  - Foglio 9 mappale n. 701 di mq. 170come meglio indicati nei documenti depositati presso l'ufficio tecnico comunale;
2. di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale di provvedere alla trasmissione di copia della presente deliberazione alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
3. di dare atto che la presente deliberazione produrrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 20 luglio 2007;
4. di stabilire che i reliquati stradali siano successivamente oggetto di alienazione da parte del Comune;
5. di dare atto che successivamente verrà redatta apposita perizia di stima da parte dell'ufficio tecnico comunale;
6. di dare atto che il Segretario Comunale è autorizzato a stipulare l'atto di compravendita per conto del Comune e che, altresì, è autorizzato ad inserire nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
7. di dare atto che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del servizio tecnico.

Omissis

Fait à Brissogne, le 8 janvier 2015.

La secrétaire,  
Cecilia PLAT

**Commune de NUS. Délibération n° 67 du 16 décembre 2014,**

**portant déclassement de deux tronçons de la route communale d'Alpe Verney.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Les tronçons de l'ancienne route communale d'Alpe Verney inscrits comme suit au cadastre des terrains de la commune de NUS :
  - feuille 9, parcelle 700 (156 m<sup>2</sup>);
  - feuille 9, parcelle 701 (170 m<sup>2</sup>)et indiqués dans les documents déposés au Bureau technique communal sont déclassés et désaffectés ;
2. Le Bureau technique communal est chargé de transmettre copie de la présente délibération à la Région en vue de sa publication au Bulletin officiel ;
3. La présente délibération prend effet à compter du début du deuxième mois qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région au sens de l'art. 2 de la délibération du Gouvernement régional n° 1973 du 20 juillet 2007 ;
4. La Commune procédera par la suite à aliéner les tronçons de route en cause ;
5. Le Bureau technique communal procédera à dresser une expertise d'estimation de la valeur des biens en cause ;
6. Le secrétaire communal est autorisé à signer l'acte de vente y afférent pour le compte de la Commune et à insérer dans l'acte en cause les précisions, rectifications et adjonctions que le notaire estimerait nécessaires à l'établissement de ce dernier ;
7. Le responsable du Service technique est nommé responsable de l'exécution de la présente délibération.

Omissis



**Comune di NUS. Deliberazione 16 dicembre 2014, n. 68.**

**Declassificazione di reliquato di strada comunale in località les Îles.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di declassificare e sdemanializzare il tratto dell'ex strada comunale in località Les Iles distinti al Catasto Terreni al Comune di NUS come segue:
  - Foglio 50 mappale n. 536 di mq. 230come meglio indicato nei documenti depositati presso l'ufficio tecnico comunale;
2. di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale di provvedere alla trasmissione di copia della presente deliberazione alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
3. di dare atto che la presente deliberazione produrrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 20 luglio 2007;
4. di stabilire che i reliquati stradali siano successivamente oggetto di alienazione da parte del Comune;
5. di dare atto che successivamente verrà redatta apposita perizia di stima da parte dell'ufficio tecnico comunale;
6. di dare atto che il Segretario Comunale è autorizzato a stipulare l'atto di compravendita per conto del Comune e che, altresì, è autorizzato ad inserire nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
7. di dare atto che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del servizio tecnico.

Omissis

**Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 34.**

**Approvazione della variante non sostanziale n. 14 al vigente P.R.G.C.: modifica del rapporto di copertura della sottozona omogenea BA13.**

**Commune de NUS. Délibération n° 68 du 16 décembre 2014,**

**portant déclassement d'un tronçon de la route communale des Îles.**

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Le tronçon de l'ancienne route communale des Îles inscrit comme suit au cadastre des terrains de la commune de NUS:
  - feuille 50, parcelle 536 (230 m<sup>2</sup>)et indiqué dans les documents déposés au Bureau technique communal est déclassé et désaffecté;
2. Le Bureau technique communal est chargé de transmettre copie de la présente délibération à la Région en vue de sa publication au Bulletin officiel;
3. La présente délibération prend effet à compter du début du deuxième mois qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région au sens de l'art. 2 de la délibération du Gouvernement régional n° 1973 du 20 juillet 2007;
4. La Commune procédera par la suite à aliéner le tronçon de route en cause;
5. Le Bureau technique communal procédera à dresser une expertise d'estimation de la valeur du bien en cause;
6. Le secrétaire communal est autorisé à signer l'acte de vente y afférent pour le compte de la Commune et à insérer dans l'acte en cause les précisions, rectifications et adjonctions que le notaire estimerait nécessaires à l'établissement de ce dernier;
7. Le responsable du Service technique est nommé responsable de l'exécution de la présente délibération.

Omissis

**Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération du Conseil communal n° 34 du 30 décembre 2014,**

**portant approbation de la variante non substantielle n° 14 du PRGC en vigueur relative à la modification du rapport d'occupation des sols dans la sous-zone homogène BA13.**

IL SINDACO

Omissis

propone

1. Di approvare, pertanto, la variante non sostanziale n. 14 al vigente PRGC recependo l'osservazione della Direzione pianificazione territoriale della Regione;
2. Di dare atto che a seguito della pubblicazione della variante di cui trattasi non sono pervenute osservazioni di merito da parte di cittadini;
3. Di dare atto che, la Direzione pianificazione territoriale non ha formulato osservazioni ma solo la precisazione di cui alle premesse che viene accolta;
4. Di dare atto che la succitata variante non sostanziale al PRGC assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo;
- 2) di trasmettere copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto;

LE SYNDIC

Omissis

propose

1. L'approbation de la variante non substantielle n° 14 du PRGC en vigueur, modifiée au sens de l'indication de la structure «Planification territoriale» de la Région ;
2. La prise d'acte du fait qu'aucune observation n'a été présentée par les citoyens à la suite de la publication de la variante non substantielle en cause ;
3. La prise d'acte du fait que la structure «Planification territoriale» de la Région n'a formulé aucune observation mais uniquement l'indication visée au préambule, qui est accueillie ;
4. La prise d'acte du fait que la variante non substantielle en cause déploiera ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région ;
5. La prise d'acte du fait que la présente délibération, assortie des actes de la variante non substantielle en cause, sera transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la date de sa publication au Bulletin officiel de la Région ;

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

- 1) Le dispositif de la présente délibération est approuvé tel qu'il a été proposé par le syndic et indiqué au préambule, avec les documents relatifs à l'instruction et versés au dossier et les motivations y afférentes ;
- 2) Une copie de la présente délibération est transmise aux bureaux compétents aux fins de l'application correcte des décisions prises.